



CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE
DPGRS N° 239 del 04.12.96



**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLO A FREDDO DI 14
MACCHINE OPERATRICI DA DESTINARE AL SETTORE
ESERCIZIO E MANUTENZIONE DELL'AREA AGRARIA PER LA
DURATA DI MESI 36**

Procedura aperta telematica su Sardegna CAT. RDO: rfq_393871

DISCIPLINARE DI GARA

Allegato A

CIG: 9298206254

Responsabile Unico del Procedimento

Dott. Agr. Serafino A. Meloni

Sommario

I.	Premesse	3
II.	Stazione Appaltante	5
III.	Responsabile Unico del Procedimento	6
IV.	Figure a supporto del RUP	6
V.	Durata e valore dell'appalto	6
VI.	Oggetto del servizio e caratteristiche	7
VII.	Modalità di acquisizione del servizio	8
VIII.	Criterio di aggiudicazione	9
IX.	Documenti a base dell'appalto e allegati	9
X.	Soggetti ammessi e requisiti generali di partecipazione	9
XI.	Condizioni di partecipazione	12
XII.	Requisiti speciali e mezzi di prova	13
XIII.	Modalità tecniche di partecipazione	15
XIV.	Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione	16
XV.	Avvalimento	17
XVI.	Garanzie	18
XVII.	Anticipazioni	21
XVIII.	Subappalto	22
XIX.	Soccorso istruttorio	22
XX.	Pagamento contributo A.N.AC.	23
XXI.	Presentazione dell'offerta	23
XXII.	Contenuto della "Busta telematica di qualifica" – A.....	25
XXIII.	Contenuto della "Busta telematica tecnica" – B.....	38
XXIV.	Contenuto della "Busta telematica economica" - C.....	39
XXV.	Criteri di aggiudicazione e valutazione dell'offerta tecnica ed economica	41
XXVI.	Svolgimento delle operazioni di gara – Inversione Procedimentale	45
XXVII.	Verifica di anomalia delle offerte	47
XXVIII.	Verifica della documentazione amministrativa	49
XXIX.	Cause di esclusione	50
XXX.	Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto.....	51
XXXI.	Trattamento e comunicazione dei dati personali.....	53
XXXII.	Definizione delle controversie e accesso agli atti	53
XXXIII.	Chiarimenti, comunicazioni e specifiche sulla piattaforma.....	54

I. Premesse

In esecuzione alla Determina a contrarre n. 6 (R.G. 16) emessa dal Direttore del Servizio Agrario in data 14.01.2022, il Consorzio di Bonifica dell'Oristanese (d'ora in poi anche solo Consorzio o Stazione Appaltante) ha indetto l'avvio di una procedura aperta, ex art. 60 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 ss.mm.ii. recante "Codice dei Contratti Pubblici" (nel proseguo per brevità anche solo Codice), finalizzata all'affidamento dell'appalto relativo al **servizio di nolo a freddo di n. 14 macchine operatrici da destinare ai settori esercizio e manutenzione dell'Area Agraria per la durata di mesi 36.**

Il presente Disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura selettiva, nella forma della procedura aperta, da svolgersi in modalità telematica, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 ss.mm.ii., pertanto l'operatore economico interessato dovrà essere regolarmente registrato sulla piattaforma regionale di e-procurement Sardegna CAT.

Ai sensi dell'articolo 29, co. 1 e 2, del Codice, tutti gli atti relativi alla presente procedura sono pubblicati sul profilo del Committente (www.bonificaoristanese.it) e negli ulteriori siti previsti dal Codice.

La procedura si svolgerà attraverso l'utilizzazione della piattaforma regionale di negoziazione "Sardegna CAT", il cui accesso è libero e consentito al seguente indirizzo web: www.sardegnaecat.it e mediante la quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione delle offerte, di verifica e valutazione delle stesse nonché di aggiudicazione definitiva, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, ai sensi dell'art. 40 del Codice, come meglio dettagliato in seguito all'interno del presente documento.

La categoria di riferimento è la "**AK23AS - Noleggio macchine operatrici**", pertanto, al fine di partecipare alla gara telematica le imprese concorrenti devono dotarsi, a propria cura e spese, della strumentazione tecnica e informatica necessaria all'utilizzo della predetta piattaforma, accedere alla stessa ed iscriversi nella categoria merceologica sopra richiamata.

La scadenza per la presentazione delle offerte è riportata nel bando di gara di cui il presente disciplinare costituisce un allegato.

Ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, l'operatore economico sarà vincolato alla propria offerta per un periodo di 180 (centottanta) giorni naturali, successivi e consecutivi, decorrenti dal giorno stabilito per la scadenza di presentazione delle offerte,

Ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi previsti dalle normative vigenti, la stipulazione del contratto di appalto ha luogo entro il termine di sessanta giorni.

Le autocertificazioni, certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere redatti in lingua italiana o corredati di traduzione giurata. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato membro dell'Unione Europea, devono essere espressi in euro.

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia. È esclusa la competenza arbitrale.

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., esclusivamente nell'ambito della gara cui si riferisce il presente disciplinare.

L'affidamento del lavoro avverrà mediante procedura aperta in modalità telematica ai sensi dell'art. 40, 44, 52 e 58, con l'applicazione criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del Codice dei Contratti Pubblici.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

Non sono ammesse offerte parziali e/o frazionate, nonché di valore complessivo superiore all'importo a base di gara.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti risultino proporre lo stesso ribasso, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica. Non sono ammesse offerte in aumento.

È facoltà del Consorzio di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta pervenuta dovesse risultare conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se proposto di aggiudicare, di non stipulare in autotutela il contratto d'appalto.

Il concorrente si impegna ad accettare e osservare le disposizioni previste dal Patto di Integrità Consortile, adottato dal CDA con deliberazione n. 12 in data 25/01/2017, il cui schema, allegato al presente disciplinare, dovrà essere timbrato e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante e inserito nella documentazione della busta telematica di qualifica A – “Documentazione Amministrativa” di cui si dirà più avanti.

È prevista l'esclusione dalla gara per i candidati che omettono di allegare il Patto di Integrità Consortile ai documenti amministrativi (all'interno della “busta telematica di qualifica A”); fatta salva l'applicazione dell'istituto del soccorso istruttorio; il Consorzio non procederà alla stipula del contratto qualora l'aggiudicatario non dovesse sottoscrivere il Patto di Integrità Consortile.

Ai sensi dell'articolo 94, comma 2, del Codice, il Consorzio si riserva di non aggiudicare l'appalto qualora dovesse accertare che l'aggiudicatario ha presentato un'offerta che non soddisfa gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del Codice - rispetto degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di cui al seguente elenco:

- Convenzione OIL (Organizzazione Internazionale del Lavoro) 87 sulla libertà d'associazione e la tutela del diritto di organizzazione;
- Convenzione OIL 98 sul diritto di organizzazione e di negoziato collettivo;
- Convenzione OIL 29 sul lavoro forzato;
- Convenzione OIL 105 sull'abolizione del lavoro forzato;
- Convenzione OIL 138 sull'età minima;
- Convenzione OIL 111 sulla discriminazione nell'ambito del lavoro e dell'occupazione;
- Convenzione OIL 100 sulla parità di retribuzione;
- Convenzione OIL 182 sulle peggiori forme di lavoro infantile;
- Convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono e protocollo di Montreal relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono;

- Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento (Convenzione di Basilea);
- Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti;
- Convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale (UNEP/FAO, lettera convenzione PIC) Rotterdam, 10 settembre 1998, e relativi tre protocolli regionali;

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese relative alle pubblicazioni di legge e alla stipulazione del contratto.

Nel caso che le "Informazioni Antimafia" di cui all'art. 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 abbiano dato esito positivo, il contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10 % (dieci per cento) del valore maturato del contratto, salvo il maggior danno. Tale penale sarà applicata senza ulteriori formalità e costituirà fondo risarcitorio a fronte dei maggiori costi e tempi derivanti dalle attività conseguenti dalla risoluzione.

Ai fini della esclusione del concorrente dalla partecipazione alla procedura d'appalto, in relazione alla mancanza dei requisiti di ordine generale, trovano applicazione i commi da 6 a 14 dell'art. 80 del Codice.

Ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui ai successivi articoli è ammesso il soccorso istruttorio.

Nel prosieguo, ove ricorra la dicitura “a pena di esclusione dalla gara”, o simili locuzioni, le stesse devono essere sempre intese fatta salva – se applicabile - la possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio di cui al suddetto art. 83, comma 9 del Codice.

Ai sensi di quanto previsto dal comma 7, dell'art. 93 del Codice, gli importi della garanzia provvisoria possono essere ridotti per i concorrenti in possesso dei requisiti ivi indicati. Per fruire delle riduzioni di cui al presente punto, l'Operatore Economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti con la precisazione che in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la riduzione è ammessa solo se la condizione ricorra per tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati.

L'appalto non può essere suddiviso in lotti in quanto trattasi di opere non suddivisibili e comunque è di entità tale da favorire la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese;

Nessun compenso/rimborso spetta ai concorrenti per la compilazione delle offerte o di qualsiasi altra documentazione presentata per partecipare alla gara.

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare.

II. Stazione Appaltante

Consorzio di Bonifica dell'Oristanese – Via Cagliari n. 170, Oristano – Codice Fiscale 90022600952, mail: appalti@bonificaoristanese.it. PEC: protocollo.cbo@pec.it.

III. Responsabile Unico del Procedimento

Ai sensi dell'art. 31, co. 1, del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. è designato quale Responsabile del Procedimento il Dott. Agr. Serafino A. Meloni - tel. 0783.3150207;

IV. Figure a supporto del RUP

Ai sensi dell'art. 31, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., sono designati a supporto del Responsabile del Procedimento, le seguenti figure:

- Direttore dell'Esecuzione, Dott. Ing. Gabriele Gorni, Capo Settore Esercizio e Manutenzione Comprensorio Nord;
- Verificatore della conformità, Dott. Ing. Fabrizio Musiu, Capo Settore Esercizio e Manutenzione Comprensorio Sud.

V. Durata e valore dell'appalto

La durata del servizio è pari a **mesi 36** (trentasei) naturali e consecutivi decorrenti dalla sottoscrizione del contratto d'appalto.

In tale data i mezzi dovranno essere perfettamente funzionanti e operativi, condizione che dovrà essere certificata da opportuno verbale redatto in contraddittorio con il personale dell'Ente.

L'importo presunto del presente servizio (posto a base di gara) è stato stimato in **€ 2.093.400,00 oltre I.V.A. di legge**.

Non saranno ammesse offerte in rialzo rispetto all'importo sopra stimato, calcolato come di seguito:

Tipologia	Canone €/mese	Trincia Kg	Canone €/mese	Sommano €/mese	q.tà	Totale per 36 mesi
E.re cingolato 230 – 250 quintali	4.700,00	1800/2000	1.700,00	6.400,00	1	€ 230.400,00
E.re cingolato 170 – 190 quintali	4.050,00	900/1000	1.700,00	5.750,00	2	€ 414.000,00
E.re gommato 170 - 180 quintali	4.500,00	900/1000	1.700,00	6.200,00	3	€ 669.600,00
E.re cingolato 64-70 quintali	2.550,00	350/400	700,00	3.250,00	1	€ 117.000,00
Terna 80 - 90 quintali	2.600,00	-	-	2.600,00	6	€ 561.600,00
Terna 95 - 105 quintali	2.800,00	-	-	2.800,00	1	€ 100.800,00
Totale servizi di nolo (base di gara)					14	€ 2.093.400,00

A tale importo, posto a base di gara, si aggiungono le seguenti spese stimate per l'aggiudicazione:

<i>Costi stimati per Commissari di gara</i>	-	€ 5.000,00
<i>Costi stimati per le pubblicazioni di legge</i>	-	€ 2.500,00
Totale complessivo (somma a disposizione della Stazione Appaltante)		€ 2.100.900,00

Gli oneri di sicurezza per interferenze sono stati valutati pari a zero, tuttavia, l'Aggiudicatario dovrà comunque attenersi al DUVRI standard allegato al contratto ed osservare le norme e i principi di sicurezza contenuti nel D.lgs. n.81/08 ed in tutte le norme di settore aggiornate al momento della esecuzione del servizio.

Resta onere delle ditte concorrenti elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare e/o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta.

L'appalto è finanziato con fondi propri del Consorzio di Bonifica dell'Oristanese.

Il CPV di riferimento è: 45520000-8 "Noleggio di macchine per movimento terra" senza operatore.

VI. Oggetto del servizio e caratteristiche

La presente procedura ha per oggetto il servizio di nolo a freddo di **n. 14 macchine operatrici**, che per semplicità sono state divise in 6 categorie:

Categoria	Tipologia macchina	Quantità
A	Escavatore cingolato 230 – 250 quintali	1
B	Escavatore cingolato 170 – 190 quintali	2
C	Escavatore gommato 170 - 180 quintali	3
D	Escavatore cingolato 64-70 quintali	1
E	Terna 80 - 90 quintali	6
F	Terna 95 - 105 quintali	1

Le caratteristiche minime richieste per ciascun mezzo, distinte per categoria, sono dettagliatamente riportate nel Capitolato Tecnico d'Appalto (**Allegato B**) cui si rimanda.

Il predetto Allegato B costituirà parte integrante e sostanziale del Contratto d'Appalto.

Le macchine operatrici oggetto della presente procedura:

- devono essere di nuova costruzione/immatricolazione o comunque non antecedente all'anno 2020 e consegnate in ottime condizioni di efficienza.
- le ore di funzionamento già svolte **non possono essere superiori a 4.000;**
- dovranno essere omologate al sollevamento e dovrà essere fornita la denuncia all'INAIL di messa in servizio con verbale di verifica in corso di validità ai fini del sollevamento;
- deve essere prevista, per ogni macchina, una polizza Kasko con le garanzie per incendio, furto, tentato furto, atti vandalici;
- dovranno essere altresì dotate di comando dell'attacco rapido e di apparato di localizzazione satellitare.

Il servizio di nolo dovrà comprendere:

1. l'assistenza tecnica;
2. il mezzo sostitutivo in caso di fermo macchina prolungato;
3. gli interventi relativi all'esecuzione dei tagliandi programmati comprensivi dei materiali di consumo;
4. la manutenzione straordinaria;
5. gli interventi relativi ai guasti occorsi al mezzo non imputabili a responsabilità dell'operatore.

Dovrà inoltre essere prevista la R.C.A. e il trasporto del mezzo da e verso il luogo di consegna.

Per ciascuna macchina operatrice le **ore di utilizzo mensili** sono stimate in **200** (duecento).

Il canone mensile dovrà comprendere le parti soggette a usura nella misura di un uso ordinario e rapportato alle ore previste mensilmente. Il canone dovrà altresì comprendere l'accesso al software di gestione flotte (localizzazione satellitare).

Per poter partecipare alla gara i concorrenti dovranno dimostrare, all'atto della presentazione dell'offerta, la titolarità (proprietà, leasing, comodato d'uso, compromesso di acquisto, ecc.) di ogni mezzo proposto.

Si rammenta che, a pena di decadenza dell'aggiudicazione, unitamente a ciascun mezzo l'aggiudicatario dovrà consegnare:

- libretto di circolazione, quando previsto dalla normativa;
- polizza assicurativa di responsabilità civile terzi;
- manuale uso e manutenzione;
- denuncia all'INAIL di messa in servizio ovvero verbale di verifica in corso di validità ai fini del sollevamento.

Per tutto quanto non previsto nel presente paragrafo si rimanda al Capitolato d'Oneri (Allegato C).

VII. Modalità di acquisizione del servizio

I mezzi sottoelencati, da destinare al **SUB COMPENSORIO NORD**, dovranno essere consegnati presso

- **Impianto di Tanca Molino** - Località Fenosu di Oristano - (39°54'35.05"N; 8°39'6.11"E)

n.1	Escavatore cingolato q.li 230/250
n.1	Escavatore cingolato q.li 170/190
n.1	Escavatore gommato q.li 170/180
n.1	Escavatore cingolato q.li 64/70
n.4	Terna q.li 80/90

I mezzi sottoelencati, da destinare al **SUB COMPENSORIO SUD**, dovranno essere consegnati presso

- **Impianto di Marrubiu** - S.S. 126 Km114,00 – Marrubiu - (39°44'6.11"N; 8°38'19.55"E)

n.1	Escavatore cingolato q.li 170/190
n.2	Escavatore gommato q.li 170/180
n.1	Terna q.li 95/105
n.2	Terna q.li 80/90

Al termine del servizio di nolo ciascun mezzo dovrà essere ritirato a carico della Ditta noleggiante presso i medesimi siti sopra indicati.

VIII. Criterio di aggiudicazione

L'affidamento dell'appalto avverrà mediante la procedura aperta telematica ex art. 60 D.Lgs. n.50/2016 ss.mm.ii.

L'appalto sarà affidato, tramite il portale telematico di e-procurement Sardegna CAT, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D.Lgs. sopra citato.

IX. Documenti a base dell'appalto e allegati

- Allegato A_ Disciplinare di gara;
- Allegato B_ Capitolato Tecnico d'appalto;
- Allegato C_ Capitolato d'Oneri;
- Allegato 1_ Modello istanza di partecipazione e dichiarazione di possesso dei requisiti;
- Allegato 2_ Modello di formulario DGUE;
- Allegato 3_ Patto di Integrità adottato Delibera Commissariale n. 12 in data 25/01/2017;
- Allegato 4_ Modello offerta tecnica;
- Allegato 5_ Modello offerta economica;
- Allegato 6_ Modello dichiarazione consorzi stabili, consorzi tra cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane;
- Allegato 7_ Modello dichiarazione RTI da costituire;
- Allegato 8_ Modello dichiarazione consorzi ordinari da costituire;
- Allegato 9_ Modello dichiarazione di avvalimento ausiliaria;

I documenti per la partecipazione alla procedura sono pubblicati e scaricabili dalla piattaforma della Centrale Regionale di Committenza della Regione Autonoma della Sardegna.

Eventuali modifiche/integrazioni inerenti alla documentazione di gara saranno rese note unicamente mediante pubblicazione sulla piattaforma Sardegna CAT.

X. Soggetti ammessi e requisiti generali di partecipazione

Ai sensi dell'art 45 del Codice, possono partecipare alla presente gara d'appalto gli Operatori Economici (OE) in possesso dei requisiti richiesti nel presente disciplinare. In particolare, sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici gli operatori economici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p) del Codice, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. Più precisamente sono ammessi a partecipare al presente appalto i seguenti OE:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi

- deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
- d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
 - e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
 - f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
 - g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;
 - h) operatori economici stabiliti in altri Stati membri dell'UE, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi. A tali operatori si applicano le disposizioni di cui all'art 45 comma 1 del Codice.
 - i) operatori economici stranieri, alle condizioni di cui all'art. 49 del Codice dei contratti pubblici, nonché del presente Disciplinare di gara.

Per gli operatori economici stranieri, il possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione alla gara è accertato in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi paesi. La documentazione di qualificazione redatta in lingua straniera deve essere accompagnata da traduzione ufficiale giurata. Nel caso di traduzioni rilasciate da traduttori ufficiali operanti nel paese di provenienza dei concorrenti, la traduzione deve essere certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, ovvero da un traduttore ufficiale (art. 33, co. 3 del DPR n. 445/2000). I documenti formati da autorità estere devono essere legalizzati dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, salvo casi di esonero di tale atto in virtù di accordi e convenzioni internazionali in materia. Gli importi devono essere dichiarati in euro. Gli importi contenuti nei documenti prodotti ed espressi in altra valuta devono essere convertiti al cambio ufficiale risultante alla data del bando di gara.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze come previsto dall'art. 37 (Disposizioni antiriciclaggio) del D.L. 3 maggio 2010, n. 78.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del Codice penale.

È altresì, vietato, i sensi dell'art 48 comma 7, secondo periodo, del Codice, ai consorziati indicati per l'esecuzione delle prestazioni da parte di un consorzio di cui all'articolo 45 comma 2 (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane) di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara.

Ai sensi dell'art. 45 comma 4 del Codice nella domanda di partecipazione dovranno essere specificate le parti delle prestazioni oggetto dell'appalto che verranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

È vietato ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio stabile di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara.

È fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento di indicare in sede di gara, a pena di esclusione, le quote di partecipazione al raggruppamento, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali, nonché l'impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto nella percentuale corrispondente; il medesimo obbligo si applica sugli operatori economici che partecipano alla gara in aggregazione di imprese di rete.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Per quanto concerne l'utilizzo della piattaforma di negoziazione, si fa presente che:

- in caso di R.T.I. costituito e costituendo o Consorzio ordinario costituito o costituendo, dovrà operare sul Portale l'impresa mandataria o designata tale per RTI o impresa designata per Consorzio costituendo;
- in caso di Consorzio di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45 del Codice, dovrà operare sul Portale il Consorzio medesimo.

Resta fermo che la documentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente, laddove previsto secondo quanto nel seguito indicato, da tutti i soggetti che compongono il raggruppamento o il consorzio.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lett. f), del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. **rete - soggetto**), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. **rete-contratto**), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate

tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche dal Consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b) e c), del Codice, ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o Consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48, comma 12, del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

XI. Condizioni di partecipazione

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

- 1) le cause di esclusione di cui all'art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 D. Lgs. n. 50/2016, con la precisazione che l'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta ai sensi di quanto stabilito dall'art. 80, comma 3, fatte salve le ipotesi di cui al comma 7 della medesima disposizione;
- 2) le condizioni di cui all'art. 53, co 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione.
- 3) ai sensi dell'art. 1, comma 17, della l. 6 novembre 2012, n. 190, determina altresì l'esclusione dalla procedura la mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di integrità (Allegato n.3 del Bando).
- 4) sentenze, ancorché non definitive, confermate in sede di appello, relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto, ai sensi dell'articolo 67, comma 8 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 e ss. mm ii.;
- 5) piani individuali di emersione di cui all'articolo 1 bis, comma 14, della legge n. 383/2001 come sostituito dal decreto Legge 25 settembre 2002, n. 210 convertito con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 266.

A pena di esclusione, l'operatore economico dovrà essere iscritto nelle le white list previste dal D.P.C.M. 18 aprile 2013.

XII. Requisiti speciali e mezzi di prova

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei paragrafi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante **AVCpass** in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b), del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

Ai sensi dell'art. 46, comma 2, del Codice, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, le società possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali nei seguenti termini:

- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;
- le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato.

Ciascun concorrente cittadino italiano o di altro Stato membro residente in Italia, deve essere iscritto nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (C.C.I.A.A.) o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali (art. 83, comma 3, primo periodo, D.Lgs. n. 50/2016).

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3, del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la partecipazione alla gara i concorrenti dovranno dimostrare, producendo la documentazione di cui agli allegati al presente disciplinare, e con le modalità ivi descritte, a pena di esclusione, il possesso dei seguenti requisiti:

- 1) Requisiti soggettivi e di ordine generale** di cui all'art. 80 D. Lgs.50/2016 ed ulteriori requisiti specificati nel modulo per l'istanza di ammissione alla gara predisposto dalla Stazione Appaltante. Nel caso di partecipazione alla gara di raggruppamenti di imprese e consorzi, già costituiti o non ancora costituiti, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, tali requisiti dovranno essere posseduti da ciascuna impresa raggruppata o consorziata; in caso di avvalimento, i requisiti soggettivi e di ordine generale devono, inoltre, essere posseduti dall'impresa ausiliaria, in relazione anche ai soggetti richiamati dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. Per i consorzi ex art. 45, co. 2, lett. b) e c), del Codice l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 deve essere dichiarata e comprovata dal consorzio e dalle consorziate affidatarie dell'esecuzione del servizio.

I concorrenti dovranno inoltre dichiarare:

- insussistenza cause ostative previste dal Codice delle Leggi Antimafia (D.Lgs. 6.9.2011, n. 159);

- rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro, degli accordi sindacali integrativi, delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, degli adempimenti di legge nei confronti di lavoratori dipendenti e/o dei soci.
- essere in regola con i versamenti contributivi, assistenziali e fiscali previsti dalla normativa vigente ai fini della regolarità del D.U.R.C.

2) Requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83, co.1, lettere a) e c) e co. 3, del Codice:

- iscrizione nel Registro della C.C.I.A.A. (Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura) o nel Registro delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato, o presso i competenti ordini professionali, con oggetto sociale coerente con l'oggetto dell'appalto.
- iscrizione nella **"White List"** pubblicata dalla Prefettura della Provincia in cui l'impresa ha sede. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo già costituito o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete ogni soggetto economico deve essere in possesso di tale requisito. Nell'ipotesi di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il requisito deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese indicate come esecutrici;
- possesso del Certificato di sistema qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001:2008, rilasciato da un organismo accreditato. Sono ammesse altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità, qualora gli operatori economici interessati non abbiano la possibilità di ottenere tali certificati entro i termini richiesti per motivi non imputabili agli stessi operatori economici, a condizione che gli operatori economici dimostrino che le misure di garanzia della qualità proposte soddisfano le norme di garanzia della qualità richieste;

3) Requisiti economici e finanziari

- Fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi 3 esercizi finanziari disponibili non inferiore al doppio dell'importo posto a base di gara (cfr. allegato XVII al Codice); tale requisito è richiesto a comprova della solidità economica al fine di garantire l'efficacia del servizio richiesto.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività. Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

XIII. Modalità tecniche di partecipazione

Per partecipare alla presente procedura il concorrente deve dotarsi, a propria cura e spese, della seguente strumentazione tecnica e informatica:

- firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. n. 82/2005;
- dotazione hardware e software minima riportata nella homepage del Portale Sardegna CAT all'indirizzo <https://www.sardegna.cat.it/esop/common-host/public/browserenv/requirements.jsp>.

Condizione necessaria per accedere al portale e partecipare alla presente procedura è l'abilitazione al portale Sardegna CAT. Con il primo accesso al portale ("Sezione Fornitori" disponibile alla Home Page del sito) al concorrente è data la possibilità di compilare un questionario di registrazione; salvando i dati inseriti nel questionario l'impresa riceverà via e-mail una user-id ed una password per effettuare i successivi accessi al sistema. A tal fine, il concorrente ha l'obbligo di comunicare in modo veritiero e corretto, i propri dati e ogni informazione ritenuta necessaria o utile per la propria identificazione (i Dati di Registrazione) secondo le modalità indicate nel documento "Istruzioni di gara". In caso di partecipazione alla procedura da parte di RTI/Consorzio è sufficiente la registrazione della sola impresa mandataria, pertanto, le chiavi per accedere al sistema per la collocazione delle offerte saranno quelle dell'impresa mandataria. Le imprese non ancora registrate sul portale SardegnaCAT, che intendono partecipare alla procedura di gara, devono effettuare la registrazione almeno 48 ore prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all'aggiudicazione, dovranno essere inviati esclusivamente per via telematica attraverso il sistema, in formato elettronico ed essere sottoscritti con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s), del D. Lgs. 82/2005.

L'offerta dovrà essere caricata nella piattaforma Cat Sardegna entro l'ora indicata nel bando di gara pena l'irricevibilità della stessa e comunque la non ammissione alla procedura.

L'ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del Sistema. Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la documentazione l'offerta dovrà essere inviata attraverso il sistema CAT Sardegna.

Il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta sul portale non comporta l'invio dell'offerta alla Stazione Appaltante.

L'invio dell'offerta avverrà soltanto mediante l'apposita procedura da effettuarsi al termine e successivamente alla procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento su CAT Sardegna della documentazione che compone l'offerta. Il concorrente è tenuto a verificare di aver completato tutti i passaggi richiesti per procedere all'invio dell'offerta.

Il concorrente potrà presentare una nuova offerta entro e non oltre il termine stabilito, previsto per la presentazione della medesima; questa nuova offerta sarà sostitutiva a tutti gli effetti della precedente. Non è necessario provvedere alla richiesta scritta di ritiro dell'offerta precedentemente inviata, poiché CAT Sardegna automaticamente annulla l'offerta precedente e la sostituisce con la nuova.

Saranno escluse le offerte irregolari, equivocate, condizionate in qualsiasi modo, difformi dalla richiesta o, comunque, inappropriate.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l'accesso a CAT Sardegna o che impediscano di formulare l'offerta.

Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta dopo il termine stabilito, anche per causa non imputabile al concorrente. Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura comporta l'irricevibilità dell'offerta e la non ammissione alla procedura.

È in ogni caso responsabilità dei concorrenti l'invio tempestivo e completo dei documenti e delle informazioni richieste, pena l'esclusione dalla presente procedura. L'offerta dovrà essere inserita nelle apposite sezioni relative alla presente procedura. La documentazione richiesta dovrà essere composta dai documenti indicati nei successivi articoli del presente disciplinare.

I file relativi alla documentazione amministrativa e all'offerta economica dovranno, a **pena di esclusione**, essere **sottoscritti digitalmente e inseriti nelle buste telematiche (di cui si dirà nel proseguo) entro l'ora e la data indicata in piattaforma.**

XIV. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di utilizzare, ai sensi dell'art. 8, comma 7 della Legge 11.09.2020, n. 120, il dispositivo della **inversione procedimentale** di cui all'art. 133, c. 8, D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.

Si procederà pertanto alla preventiva apertura delle offerte tecniche e a seguire di quelle economiche e temporali, e successivamente saranno valutati i requisiti di partecipazione. La successiva valutazione dei criteri di selezione verrà essere svolta provvedendo a verificare l'assenza di motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione in maniera imparziale e trasparente, in modo che sia evitato che l'appalto sia aggiudicato a un offerente che avrebbe dovuto essere escluso o che non soddisfi i criteri di selezione stabiliti dal presente disciplinare di gara.

La Stazione Appaltante procederà quindi ad acquisire, per l'aggiudicatario proposto e il secondo in graduatoria, la documentazione, eventualmente non ancora acquisita, attraverso la piattaforma **AVCPass**, attestante il possesso dei requisiti generali e particolari previsti dagli articoli 80 e 83 del Codice, e secondo le disposizioni previste dalle L.G. ANAC n. 6 approvata dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1293 del 26.11.2016, prima della stipula del contratto stesso; per ciò che attiene ai mezzi di prova utilizzati dalla Stazione appaltante, per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali, si farà riferimento al punto IV delle predette L.G. ANAC n.6. Nel caso che la verifica dei requisiti non dia esito positivo la stazione appaltante, escute la cauzione provvisoria dell'aggiudicatario proposto e procede ad individuare nuovi aggiudicatari oppure a dichiarare deserta la gara alla luce degli elementi economici desumibili dalla nuova eventuale aggiudicazione.

L'OE partecipante alla gara deve provvedere ad ottenere il PASSOE attraverso la procedura prevista nell'apposita sezione del portale web dell'ANAC ed inserirlo tra i documenti contenuti nella Busta A "Documentazione Amministrativa" di cui si dirà più avanti. Il PASSOE deve essere acquisito da ogni soggetto partecipante alla gara sia nel caso di Imprese singole, RTI, Consorzi ecc, comprese le Imprese Ausiliarie nel caso di avvalimento.

XV. Avvalimento

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, di cui all'art. 83, comma 1, lettere b) e c), del Codice, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Il concorrente deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell'ausiliaria, la quale deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice, e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

Ai sensi dell'art. 89, comma 6, è del Codice ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi del successivo comma 7, non è consentito – a pena di esclusione – che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria, sia quella che si avvale dei requisiti (ausiliata).

Ai fini di quanto sopra, dovrà essere fornita, a pena di esclusione, tutta la documentazione prevista al comma 1 del suddetto articolo 89.

Nel caso in cui il partecipante intenda ricorrere all'avvalimento, dovrà dichiarare la volontà di ricorrere alla capacità di altri soggetti mediante la compilazione dell'apposita sezione C della parte II del modello di DGUE allegato al presente disciplinare indicando espressamente la denominazione dei soggetti di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Inoltre, oltre alla documentazione a corredo dell'offerta, l'impresa ausiliata dovrà presentare, a pena di esclusione, le dichiarazioni/documenti appresso indicati:

1. **Dichiarazione autocertificativa** resa ai sensi del DPR 445/2000 rilasciata dall'impresa ausiliaria, tramite il proprio rappresentante legale, nella quale la medesima dovrà dichiarare il possesso dei requisiti di ordine generale nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali e delle risorse oggetto di avvalimento (*utilizzando il modello DGUE, distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della Parte II -Informazioni sull'operatore economico, dalla Parte III -Motivi di esclusione-, dalla Parte IV -Criteri di selezione- e dalla parte VI - Dichiarazioni finali-conformemente a quanto indicato nella nota esplicativa della sezione C sopra citata*);
2. **Dichiarazione autocertificativa** resa ai sensi del DPR 445/2000 rilasciata dall'impresa ausiliaria, tramite il proprio rappresentante legale nella quale la medesima dovrà dichiarare:
 - a) di non avere altri procedimenti di avvalimento in corso;
 - b) di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata con una delle altre imprese che partecipano alla gara né di partecipare come impresa ausiliaria di altro concorrente (art. 89, comma 7, Codice dei Contratti);

c) di obbligarsi verso l'impresa ausiliata e verso il Consorzio a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto tutte le risorse necessarie di cui è carente l'impresa concorrente e che risultano indicate nel contratto d'avvalimento da allegarsi in copia.

3. **Contratto di avvalimento** in originale o copia autentica ai sensi dell'art. 18 del DPR n. 445/2000, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell'offerente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il RUP richiede per iscritto, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

XVI. Garanzie

Ai sensi dell'art. 93 del Codice dei Contratti Pubblici, per la partecipazione alla presente procedura l'offerta deve essere corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" pari a € **41.868,00** (2 per cento dell'importo posto a base di gara), sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo.

L'importo della garanzia può essere ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della Certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee UNI CEI ISO9000 di cui all'art. 93 comma 7 del Codice dei contratti pubblici. Inoltre:

- L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n.1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001.
- L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli OE in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE)n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.

- L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.
- L'importo delle garanzie e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30%, non cumulabile con le riduzioni sopra indicate, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

Per fruire delle riduzioni della cauzione, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta allegando copia della certificazione o attestandone il possesso mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

La cauzione provvisoria deve essere costituita in una delle seguenti forme:

- mediante bonifico bancario intestato al “Consorzio di Bonifica dell'Oristanese” (IBAN: **IT21N010151700000035002785** – Causale: “**Cauzione provvisoria affidamento servizio nolo a freddo macchine operatrici area Agraria (rfq_393871)**” o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito presso una sezione di Tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore del Consorzio di Bonifica dell'Oristanese; la cauzione dovrà essere accompagnata, nei limiti dell'applicazione dell'art. 93 comma 8 primo periodo, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia per l'esecuzione del contratto (cauzione definitiva) qualora il contraente risultasse affidatario;
- mediante fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie e assicurative che rispondano a requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli Intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1/9/1993 n° 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D. Lgs. 24/02/1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli Operatori Economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La cauzione costituita mediante fideiussione deve:

- indicare la Società garantita e l'oggetto dell'appalto;

- avere validità non inferiore a giorni 180 (centottanta) dalla data di presentazione della offerta; qualora la Ditta concorrente risultasse aggiudicataria dell'appalto, la cauzione rimarrà comunque vincolata sino alla sottoscrizione del contratto;
- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, c. 2, del c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta del Consorzio;
- contenere l'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia per l'esecuzione del contratto (cauzione definitiva) qualora il contraente risultasse affidatario (non applicabile ai sensi dell'art. 93 comma 8 secondo periodo del Codice alle micro, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese).

In caso di RTI dovrà essere costituita una sola garanzia, ma la polizza/fidejussione dovrà essere intestata a ciascun componente il RTI.

In caso di Consorzio ordinario ex art. 45, lettera e) del Codice, già costituito e di consorzio di concorrenti di cui alle lettere b) e c) della medesima disposizione normativa, la polizza/fidejussione dovrà essere costituita dal consorzio medesimo.

Nel caso in cui, vengano riaperti/prorogati i termini di presentazione delle offerte, i concorrenti dovranno provvedere ad adeguare il periodo di validità del documento di garanzia al nuovo termine di presentazione delle offerte, salvo diversa ed espressa comunicazione da parte dell'Amministrazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.lgs. 06.09.2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.

L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89, comma 1, del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice, solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

XVII. Anticipazioni

Ai sensi dell'art. 35, co.18, del Codice (come previsto dall'art. 207 della Legge 17.07.2020 n. 77, rubricato "*Disposizioni urgenti per la liquidità delle imprese appaltatrici*?", da ultimo modificato dall'art. 13, comma 1, della Legge 26.02.2021 n. 21), in seguito alla stipula del contratto, e comunque entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori, verrà riconosciuta all'aggiudicatario un'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento sul valore del contratto stesso.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia deve essere rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del D.Lgs. 1.09.1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del D.Lgs 1.09.1993, n. 385.

XVIII. Subappalto

Il concorrente indica all'atto dell'offerta che intende subappaltare la parte di lavori subappaltabile, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice mediante compilazione della Parte II punto D del DGUE; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti all'atto della richiesta di autorizzazione al subappalto successivamente alla consegna dei lavori. Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo comporta il diniego dell'autorizzazione al subappalto.

Ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto-legge n. 77 del 2021 convertito con Legge 29.07.2021 n. 108, *"A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera"*. l'eventuale subappalto sarà autorizzato dalla stazione appaltante purché:

- a) il subappaltatore abbia i requisiti di idoneità e caratteristiche di capacità tecnico professionali;
- b) all'atto dell'offerta siano stati indicate le parti di lavorazioni che si intende subappaltare;

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Si intendono qui riportate le disposizioni di cui ai commi da 7 a 20 dell'art. 105 del Codice.

XIX. Soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica e all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni a una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente il congruo termine di dieci giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

XX. Pagamento contributo A.N.AC.

Ai sensi di quanto previsto dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con propria Deliberazione del 163 del 22 dicembre 2015, gli Operatori Economici che intendono partecipare alla presente procedura di gara effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 140,00 (euro centoquaranta/00) secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 06.03.2019 e sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara", e allegano la ricevuta nell'apposita sezione della "busta telematica di qualifica - A".

In caso di mancata presentazione della ricevuta la Stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato in data antecedente il termine di presentazione delle offerte.

XXI. Presentazione dell'offerta

Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all'aggiudicazione, dovranno essere trasmessi **esclusivamente** per via telematica attraverso la piattaforma Sardegna CAT, ed essere sottoscritti digitalmente ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s), del D.lgs. n.82/2005 ss.mm.ii.

L'offerta, redatta in lingua italiana o comunque corredata da apposita traduzione, dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio indicato in piattaforma, pena l'irricevibilità della stessa e comunque la non ammissione alla procedura. L'ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo della piattaforma.

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

1. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, su file in formato pdf con la sottoscrizione mediante firma digitale del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); a tale fine le stesse dichiarazioni devono essere corredate dalla scansione in formato pdf di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità;
2. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso deve essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura notarile, firmata digitalmente;
3. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.

Ogni dichiarazione, resa su file, dovrà contenere in calce il nome e cognome e la carica del dichiarante (*amministratore unico, rappresentante legale, direttore tecnico o quant'altro*) che firma digitalmente il documento; la mancanza della indicazione suddetta potrà essere sanata mediante soccorso istruttorio con allegata una ulteriore dichiarazione che attesta la conformità al documento prodotto in sede di offerta;

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice;

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione;

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella "busta telematica di qualifica – A", si applica l'art. 83, comma 9, del Codice.

I documenti di carattere amministrativo, tecnico ed economico devono essere prodotti in formato pdf firmati digitalmente.

Ove si riscontri che uno qualsiasi dei documenti richiesti non possieda il formato prescritto, l'eventualità sarà gestita col soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice.

Le dichiarazioni sono redatte utilizzando preferibilmente i modelli predisposti e messi a disposizione dal Consorzio sulla piattaforma telematica che il concorrente è invitato ad adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche.

Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte del Consorzio.

Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta del Consorzio, di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentati, costituisce causa di esclusione.

L'intera documentazione di gara dovrà essere inviata alla piattaforma del sistema della centrale regionale di committenza SARDEGNA CAT, e dovrà essere costituita da tre buste virtuali da inoltrare con le tempistiche specificate nel bando e nel presente disciplinare di gara.

Le tre buste virtuali rappresentano ognuna:

- **A – BUSTA TELEMATICA DI QUALIFICA** di cui al paragrafo XXII;
- **B – BUSTA TELEMATICA TECNICA** di cui al paragrafo XXIII;
- **C – BUSTA TELEMATICA ECONOMICA** di cui al paragrafo XXIV.

Tutti i file relativi alle Buste sopra dette dovranno, a pena di esclusione, pervenire in data anteriore a quella di scadenza di presentazione delle offerte indicata nel bando di gara.

Le offerte inviate al di fuori dei predetti termini temporali o con modalità diverse da quelle sopra indicate non saranno prese in considerazione.

Non sono ammesse, pena l'esclusione, offerte economiche parziali, indeterminate, plurime, condizionate, in aumento rispetto alla base d'asta o con ribasso pari a zero.

L'invio di tutta la documentazione di gara potrà essere verificato dall'operatore economico collegandosi alla piattaforma Sardegna CAT.

XXII. Contenuto della “Busta telematica di qualifica” – A

La **Busta telematica di qualifica** – “A” dovrà contenere la Documentazione Amministrativa per l'ammissibilità alla gara, di seguito indicata:

1) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA, ed annessa **dichiarazione di possesso dei requisiti, in bollo, firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente**, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, redatta conformemente al modello **Allegato 1** predisposto dalla Stazione Appaltante (che riporta tutti i requisiti minimi necessari per l'ammissibilità alla gara) allegato al presente disciplinare. L'istanza può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegato il documento digitale della copia conforme all'originale della relativa procura. Si precisa che nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio la domanda, a pena di esclusione deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio.

Nella domanda di partecipazione, il concorrente attesta:

- che nei propri confronti non sono state applicate le misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 6 del d.lgs. 6 settembre, 2011 n. 159 ss.mm., e che, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti tali misure irrogate nei confronti di un proprio convivente;
- di non essere stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 110 del Codice e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- di non aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;
- attesta di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383 e s.m.i., ovvero, qualora si sia avvalso di tali piani, attesta di essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383 e s.m.i ma che gli stessi si sono conclusi;

- la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, precisando gli estremi di iscrizione (numero e data), la forma giuridica e l'attività per la quale è iscritto, che deve corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento. Devono, altresì, essere indicati i dati identificativi (*nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica*) del titolare dell'impresa individuale, ovvero di tutti i soci in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori i muniti di poteri di rappresentanza e di tutti i direttori tecnici con riferimento anche ai cessati dalla carica nell'anno antecedente alla data di ricezione dell'Invito;
- di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel presente disciplinare di gara, nelle risposte ai quesiti, nello schema di contratto, nella relazione tecnica, ed in tutti gli elaborati progettuali indicati come allegati al contratto;
- di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere effettuati i lavori;
- di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla realizzazione delle opere, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata;
- di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire nei tempi previsti per l'esecuzione dei lavori, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito.
- attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Nella stessa domanda di partecipazione il concorrente, altresì:

- indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica, il cui utilizzo autorizza per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;
- indica le posizioni INPS, INAIL;
- dichiara di autorizzare (oppure di non autorizzare) il Consorzio, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i. – la facoltà di “accesso agli atti”, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara.
- accetta gli obblighi in materia di contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti previsti nell'ambito di protocolli di legalità/patti di integrità;
- assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i.;
- dichiara di essere a conoscenza e pertanto consapevole che i dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo dell'appaltatore sono tenuti ad osservare – per quanto compatibili – gli obblighi di condotta previsti nel Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. 16/04/2013, n. 62;
- allega, limitatamente ai concorrenti che presentano l'offerta tramite procuratore o institore, ai sensi degli articoli 1393 e 2206 del codice civile, la scrittura privata autenticata o l'atto pubblico di conferimento della procura o delle preposizione institoria o, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva ai sensi

dell'articolo 46, comma 1, lettera u), del D.P.R. n. 445 del 2000, attestante la sussistenza e i limiti della procura o della preposizione institoria, con gli estremi dell'atto di conferimento;

- dichiara se vi siano (indicandone le generalità e il ruolo ricoperto) o non vi siano soggetti titolari di responsabilità legale, di poteri contrattuali, o di direzione tecnica, cessati dalla carica nell'anno antecedente la ricezione dell'Invito e che nei confronti di tali soggetti non sono state emesse condanne penali di cui all'art. 80, comma 1, del Codice ovvero che nei confronti di tali soggetti sono state emesse condanne penali di cui all'art. 80, comma 1 (indicare quali) ma vi è stata completa ed effettiva dissociazione ai sensi dell'art. 80, comma 3, specificandone le modalità.
- dichiara di non aver sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001, oppure, dichiara di aver sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list ma è in possesso/in corso la procedura di ottenimento dell'autorizzazione ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- dichiara che nei propri confronti non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 35 del D.L. n. 90/2014.

Limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti, ex art. 48 del Codice, allega:

- 1) se non ancora costituiti: dichiarazione (utilizzando l'Allegato 7 o l'Allegato 8) di impegno alla costituzione mediante conferimento di mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, corredato dall'indicazione della quota di lavori affidata ai componenti del raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario ai sensi dell'articolo 48, comma 4 del Codice;
- 2) se già formalmente costituiti: copia autentica dell'atto di mandato collettivo speciale, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo e l'indicazione della quota di lavori da affidare ad ognuno degli operatori economici componenti il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario; in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti;

N.B. in ogni caso ciascun soggetto concorrente raggruppato o consorziato o che intende raggrupparsi o consorziarsi deve presentare e sottoscrivere le dichiarazioni di cui ai successivi punti, distintamente per ciascun operatore economico in relazione al possesso dei requisiti di propria pertinenza.

Limitatamente ai consorzi di cooperative o di imprese artigiane e ai consorzi stabili, allega:

- 1) ai sensi dell'articolo 48, comma 7, secondo periodo del Codice, il consorziato o i consorziati per i quali il consorzio concorre alla gara, i quali devono possedere i requisiti di cui all'articolo 80 del Codice e presentare le relative dichiarazioni.
- In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (*ragione sociale, codice fiscale, sede*) e il ruolo di ciascun operatore economico (*mandataria/mandante; capofila/consorzziata*) dichiarando inoltre, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza indicando l'impresa qualificata capogruppo precisando le rispettive quote di partecipazione.
 - Per le riunioni di concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, è richiesto che nell'atto costitutivo o, in alternativa, nella dichiarazione di impegno a costituirsi in raggruppamento, sia indicata la parte di prestazione che eseguirà ciascun componente il raggruppamento, le prestazioni che eseguirà ciascun

componente (tali informazioni possono essere dichiarate sia mediante indicazione, in termini descrittivi delle singole parti del servizio, sia mediante indicazione in termini percentuali delle stesse. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. In caso di imprese di rete le quote di partecipazione sono da riferirsi all'aggregazione tra le imprese retiste che partecipano all'appalto.

- Nel caso di consorzio stabile, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; diversamente si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente:

- dal rappresentante legale dell'Operatore Economico partecipante, sia esso impresa singola o società o consorzio stabile;
- dal legale rappresentante della mandataria/capofila (nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito);
- dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio (nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti e nel caso di aggregazioni di rete);
- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), dal legale rappresentante dell'organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), dal legale rappresentante dell'organo comune nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell'operatore economico retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete.

Il concorrente allega copia conforme all'originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

L'OE dovrà allegare, all'interno della busta virtuale "A", la prova dell'avvenuto pagamento della imposta di bollo, pari ad € 16,00 (sedici/00), relativa alla offerta economica: a tal fine l'OE potrà procedere ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, rubricato "Disciplina sull'imposta di bollo" e ss.mm.ii., anche mediante il pagamento tramite il modello "F23" dell'Agenzia delle Entrate (codice tributo: 456T; causale: "RP CIG gara OFFECO"; codice ufficio di cui al punto 6 del modello "F23": codice dell'ufficio territorialmente competente in ragione del luogo dove sarà eseguito il pagamento).

La dimostrazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo potrà essere fornita allegando il file della scansione della copia della ricevuta di versamento in formato pdf – firmato digitalmente. In caso di assenza di versamento, il Consorzio sarà tenuto agli obblighi di cui all'articolo 19 del suddetto D.P.R. n. 642/1970.

La procedura sopra descritta può essere sostituita dal concorrente mediante apposizione della marca, annullata, nell'Istanza di partecipazione (Allegato 1) in modo da apparire chiaramente nel file che ovviamente dovrà provenire da un documento cartaceo scannerizzato.

2) DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti emesso in data 18.07.2016 ss.mm.ii., messo a disposizione dalla Stazione Appaltante – **Allegato 2** del presente disciplinare dovrà essere compilato e firmato digitalmente.

Il concorrente compila il DGUE secondo quanto di seguito indicato.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore: Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico: Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C, laddove deve essere indicata la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, a pena di nullità, allega:

- a. DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- b. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- c. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- d. originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. Il contratto contiene, ai sensi dell'art. 89, co.1, del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- e. PASS OE dell'ausiliaria;
- f. Patto di integrità, adottato dal Consorzio con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 12 del 25/01/2017, datato e sottoscritto digitalmente, per accettazione, dal legale rappresentante in nome e per conto dell'impresa ausiliaria.

In caso di ricorso al subappalto si richiede, **a pena di esclusione**, la compilazione della sezione D della Parte II, laddove il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste esclusione del presente disciplinare. *[Si ricorda che, fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all'art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice – cfr. punto 15.3.1 n. 1 del presente Disciplinare].*

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «X» ovvero compilando: la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale del presente disciplinare; la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria del presente disciplinare; la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al paragrafo VIII del presente disciplinare;

Parte VI – Dichiarazioni finali:

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- Nell'ipotesi di partecipazione in R.T.I. costituito o costituendo o coassicurazione: singolarmente da tutti i soggetti costituenti il Raggruppamento o la coassicurazione, anche nell'ipotesi di avvalimento.
- In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di invio dell'invito a presentare offerta.

Il modello DGUE allegato al presente disciplinare deve essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del concorrente.

Si precisa che il modello di formulario DGUE allegato al presente disciplinare in formato word, è quello adattato alle disposizioni del D.Lgs.n. 50/2016 e allegato alla Circolare 18 luglio 2016 n. 3 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti avente ad oggetto: "Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 (16A05530)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27/07/2016.

Al fine della compilazione delle parti del suddetto modello DGUE, per quanto non specificato all'interno del presente Disciplinare e nel medesimo modello, si rinvia ai chiarimenti contenuti nelle Linee Guida di cui alla Circolare 18/07/2016 n.3 sopra indicate.

Con il DGUE il concorrente attesterà che non ricorre alcun divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e, in particolare, alcuno dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice sottoelencati:

- condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti reati:
 1. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del D.P.R. n. 309/1990, dall'articolo 291-quater del D.P.R. n. 43/1973 e dall'articolo 260 del D.Lgs n. 152/2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 2. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'art. 2635 del codice civile;

3. frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 4. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 5. delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del D. Lgs n. 109/2007 e successive modificazioni;
 6. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.Lgs n. 24/2014;
 7. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo Decreto. Resta fermo quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del D.Lgs n. 159/2011 con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;
 - commissione di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui l'operatore è stabilito salvo che l'operatore abbia ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.
 - commissione di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art. 30, comma 3, del Codice;
 - stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o pendenza di un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del Codice;
 - gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la integrità o affidabilità dell'operatore. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
 - situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del Codice determinata dalla partecipazione dell'operatore economico non diversamente risolvibile;
 - distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento dell'operatore economico nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'art. 67 del Codice non risolvibile con misure meno intrusive;

- soggezione alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del D.Lgs n. 231/2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs n. 81/2008;
- soggezione alla sanzione interdittiva di cui di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 (ovvero non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver conferito incarichi ai soggetti di cui al citato art. 53 comma 16-ter [ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime pubbliche amministrazioni nei confronti dell'impresa concorrente destinataria dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri] per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego);
- iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della L. n. 55/1990. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- mancata presentazione della certificazione di cui all'art. 17 della L. n. 68/1999 ovvero dell'autocertificazione della sussistenza del medesimo requisito [Art. 17 della L. n. 68/1999 “Obbligo di certificazione”: “Le imprese, sia pubbliche sia private, qualora partecipino a bandi per appalti pubblici o intrattengano rapporti convenzionali o di concessione con pubbliche amministrazioni, sono tenute a presentare preventivamente alle stesse la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, pena l'esclusione”];
- circostanza per cui l'operatore economico, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del D.L. n. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 203/1991, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4, primo comma, della L. n. 689/1981. La circostanza di cui al precedente periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omissso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
- circostanza per cui l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Precisazioni:

- 1) Nel caso di operatore economico costituito da soggetti riuniti, il DGUE dovrà essere presentato dal legale rappresentante del RTI, Consorzio ordinario o GEIE già costituito.
- 2) Nel caso di operatori economici costituiti da soggetti che intendono riunirsi, il DGUE dovrà essere prodotto dal legale rappresentante di ciascun soggetto che costituirà il raggruppamento temporaneo o consorzio;

3) nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice il DGUE deve essere reso anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

4) Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. n. 5/2009, il DGUE deve essere reso e sottoscritto dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. n. 5/2009, il DGUE deve essere reso e sottoscritto dall'Impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle Imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, il DGUE deve essere reso e sottoscritto dal legale rappresentante dell'Impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle Imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Si rammenta inoltre che:

La dichiarazione in ordine all'assenza del motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, del Codice è resa dal legale rappresentante del concorrente nell'ambito della dichiarazione sostitutiva di cui al presente paragrafo per tutti i soggetti elencati allo stesso art. 80, comma 3, del Codice:

- titolare o direttore tecnico nel caso di impresa individuale;
- socio o direttore tecnico nel caso di società in nome collettivo;
- soci accomandatari o direttore tecnico nel caso di società in accomandita semplice;
- membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, in caso di altro tipo di società o consorzio

(N.B: come chiarito dal Consiglio di Stato, A.P., n. 24 del 6/11/2013 per "socio di maggioranza" si intende il socio persona fisica con partecipazione pari o superiore al 50% oppure due soci con partecipazione paritaria al 50%) (Vedi DGUE – Parte II Punto B).

In alternativa, ognuno dei soggetti elencati all'art. 80, comma 3, del Codice dovrà rendere personalmente ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 la dichiarazione sulla assenza del motivo di esclusione di cui al di cui all'art. 80, comma 1, del Codice da produrre unitamente a copia fotostatica del documento di identità del dichiarante.

In caso di concordato preventivo con continuità aziendale ai sensi dell'art. 186-bis del R.D. n. 267/1942, o in caso di fallimento, dovrà essere altresì dichiarato dal legale rappresentante del concorrente mediante compilazione del DGUE (vedi parte III punto C del modello di DGUE allegato) ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000:

in caso di fallimento:

1. di trovarsi in stato di fallimento o di essere sottoposto a un procedimento per l'accertamento di una delle seguenti situazioni;

2. che il curatore del fallimento è stato autorizzato dal giudice delegato all'esercizio provvisorio ed autorizzato dal giudice delegato a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici;
3. se la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata ai sensi dell'art 110 comma 5 all'avvalimento di altro operatore economico.

in caso di concordato preventivo con continuità aziendale:

1. di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186-bis del R.D. n. 267/1942 in forza di decreto del competente Tribunale;
2. di essere stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell'art 110 comma 3 del Codice;
3. se la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata ai sensi dell'art 110 comma 5 all'avvalimento di altro operatore economico.

L'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto, fatto salvo quanto disposto dall'art. 110, comma 5, del Codice.

Nel caso in cui il partecipante intenda ricorrere **all'avvalimento**, dovrà dichiarare la volontà di ricorrere alla capacità di altri soggetti mediante la compilazione dell'apposita sezione C della parte II del modello di DGUE allegato al presente disciplinare indicando espressamente la denominazione dei soggetti di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento.

Inoltre, oltre alla documentazione a corredo dell'offerta, l'impresa ausiliata dovrà presentare, a pena di esclusione, le dichiarazioni/documenti appresso indicati:

1. **Dichiarazione auto-certificativa** resa ai sensi del DPR 445/2000 rilasciata dall'OE ausiliario, tramite il proprio rappresentante legale, nella quale la medesima dovrà dichiarare il possesso dei requisiti di ordine generale nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali e delle risorse oggetto di avvalimento (*utilizzando il modello di DGUE, distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della Parte II -Informazioni sull'operatore economico, dalla Parte III -Motivi di esclusione-, dalla Parte IV -Criteri di selezione- e dalla parte VI - Dichiarazioni finali-conformemente a quanto indicato nella nota esplicativa della sezione C sopra citata*);

2. **Dichiarazione auto-certificativa** resa ai sensi del DPR 445/2000 rilasciata dall'OE ausiliario, tramite il proprio rappresentante legale (**utilizzando preferibilmente l'allegato 9**) nella quale la medesima dovrà dichiarare:

- a) di non avere altri procedimenti di avvalimento in corso;
- b) di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata con una delle altre imprese che partecipano alla gara né di partecipare come impresa ausiliaria di altro concorrente (art. 89, comma 7, Codice dei Contratti);
- c) di obbligarsi verso l'impresa ausiliata e verso il Consorzio a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto tutte le risorse necessarie di cui è carente l'impresa concorrente e che risultano indicate nel contratto d'avvalimento da allegarsi in copia.

3. **contratto di avvalimento** in formato pdf firmato digitalmente ai sensi dell'art. 18 del DPR n. 445/2000, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell'offerente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

3) SCHEMA DI PATTO D'INTEGRITÀ, in formato pdf – firmato digitalmente dal Legale Rappresentante dell'Operatore Economico concorrente, conforme al modello allegato al presente disciplinare (**Allegato 3**);

4) **PASS OE** di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'Autorità, attestante l'avvenuta registrazione al servizio per la presente procedura e quindi che l'operatore economico partecipante può essere verificato mediante il sistema. In caso di partecipazione plurima (RTI costituiti/costituendi) il PASSOE deve essere firmato congiuntamente da tutte le raggruppate/raggruppande prima di inviarlo alla Stazione Appaltante, in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria. Dovranno essere prodotti anche i PASSOE degli eventuali subappaltatori e delle eventuali Imprese ausiliare nonché di tutti gli altri Operatori Economici interessati a vario titolo (componenti RTI e quant'altro).

5) **COPIA ATTESTATO D'ISCRIZIONE ALLA WHITE LIST** in formato pdf – firmata digitalmente, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n.445 - pubblicata dalla Prefettura della Provincia in cui l'impresa ha sede o, in alternativa, **la dichiarazione sostitutiva** in formato pdf – firmata digitalmente, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n.445, dell'iscrizione alla White List pubblicata dalla Prefettura della Provincia in cui l'impresa ha sede.

Se l'impresa è costituita all'estero, la Prefettura competente è quella della provincia dove l'impresa ha una sede stabile ai sensi dell'art.2508 c.c.

Se l'impresa è costituita all'estero senza sede stabile nel territorio dello Stato, la Prefettura competente è quella nel cui elenco è richiesta l'iscrizione.

6) **CAUZIONE PROVVISORIA**, originata da scansione in formato pdf – firmata digitalmente dai soggetti titolati, ai sensi dell'articolo 93, del Codice, nella misura del 2% dell'importo a base di asta pari **€ 41.868,00**.

La cauzione provvisoria dovrà, in accordo con le norme previste al precedente paragrafo XVI, essere prodotta:

- in caso di RTI costituita, dalla impresa mandataria con l'indicazione che il soggetto garantito è il raggruppamento;
- in caso di RTI costituenda da una delle imprese raggruppande con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese raggruppande;
- in caso di Consorzio di cui all'art. 48 del Codice, dal Consorzio medesimo;
- in caso di Consorzio costituendo, da una delle imprese consorziate con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese che intendono costituire il Consorzio.

La cauzione potrà essere costituita, a scelta dell'offerente, da:

- **bonifico bancario** o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione appaltante;
- **fideiussione bancaria o assicurativa**, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del Decreto Legislativo n. 385 del 1993, recante la clausola di:
 - espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 - espressa rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
 - operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
 - validità di 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

N.B. Tali condizioni si intendono soddisfatte qualora la cauzione sia prestata con la scheda tecnica di cui al modello 1.1, approvato con D.M. n. 123 del 2004 a condizione che sia riportata la clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile.

N.B. L'importo della cauzione provvisoria può essere ridotto per i concorrenti in possesso dei requisiti di cui al comma 7 dell'art. 93 del Codice. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

- 7) **IMPEGNO DI UN FIDEIUSSORE**, in formato pdf – firmato digitalmente (*non applicabile ai sensi dell'art. 93 comma 8 secondo periodo alle micro, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese*), ai sensi dell'articolo 93, comma 8, primo periodo, del Codice, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto (cauzione definitiva) di cui all'articolo 103 del Codice, qualora il concorrente risultasse aggiudicatario. Tale impegno:
- deve essere prodotto e sottoscritto mediante atto autonomo qualora la cauzione provvisoria sia prestata a mezzo bonifico bancario o titoli del debito pubblico di cui sopra;
 - si intende assolto e soddisfatto, qualora la cauzione sia prestata con fideiussione bancaria o assicurativa, mediante la scheda tecnica di cui allo schema di polizza tipo 1.1, approvato con D.M. n. 123 del 2004; in caso contrario deve essere riportato espressamente all'interno della fideiussione o in appendice alla stessa.
- 8) Documento attestante il **PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC** in formato pdf – firmato digitalmente dal Rappresentante legale dell'Operatore Economico;
- 9) **EVENTUALE** solo per i consorzi stabili, i consorzi tra cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane, la **Dichiarazione Auto-certificativa d'impegno** in formato pdf – firmata digitalmente - resa ai sensi del DPR 445/2000, conforme al modello **Allegato 6** predisposto dalla stazione appaltante, con la quale indicano se intendono eseguire direttamente le prestazioni oggetto dell'appalto oppure se intendono affidarne l'esecuzione ai consorziati; in quest'ultimo caso dovranno indicare il nominativo dei consorziati per i quali il Consorzio concorre e che eseguiranno le prestazioni contrattuali. I Consorziati esecutori dovranno rendere, a pena di esclusione, le dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale morale e professionale mediante compilazione del DGUE.
- 10) **EVENTUALE** solo per raggruppamenti temporanei d'impresa da costituire, la **Dichiarazione Auto-certificativa d'impegno** in formato pdf – firmata digitalmente - resa ai sensi del DPR 445/2000, conforme al modello **Allegato 7** predisposto dalla stazione appaltante, contenente le quote delle prestazioni contrattuali che saranno eseguite da ciascun operatore economico raggruppato;
- 11) **EVENTUALE** solo per consorzi ordinari da costituire, la **Dichiarazione Auto-certificativa d'impegno** in formato pdf – firmata digitalmente - resa ai sensi del DPR 445/2000, conforme al modello **Allegato 8** predisposto dalla stazione appaltante, contenente le parti delle prestazioni contrattuali che saranno eseguite da ciascun operatore economico raggruppato.
- 12) **EVENTUALE** in caso di Avalimento, la **Dichiarazione Auto-certificativa d'impegno dell'impresa ausiliaria** in formato pdf – firmata digitalmente - resa ai sensi del DPR 445/2000, conforme al modello **Allegato 9** predisposto dalla stazione appaltante;

- 13) **EVENTUALE in caso di Avalimento, contratto di avalimento**, in formato pdf – firmato digitalmente ai sensi dell'art. 18 del DPR n. 445/2000, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell'offerente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

Ulteriori precisazioni relative alla presentazione della Documentazione Amministrativa

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

Se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, oltre alla presentazione di tutte le dichiarazioni prescritte dal presente Disciplinare (DGUE e ulteriori allegati ove occorrenti) sarà necessario produrre:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'Amministrazione Digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e, relativamente a queste ultime, opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
- dichiarazione che indichi le parti delle prestazioni contrattuali che sarà eseguita dai singoli operatori economici aggregati in rete, secondo le modalità prescritte per i RTI.

Se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, oltre alla presentazione di tutte le dichiarazioni prescritte dal presente Disciplinare (DGUE e ulteriori allegati ove occorrenti) sarà necessario produrre:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti delle prestazioni contrattuali che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete, secondo le modalità prescritte per i RTI; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

Se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, oltre alla presentazione di tutte le dichiarazioni prescritte dal presente Disciplinare (DGUE e ulteriori allegati ove occorrenti) sarà necessario produrre:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e le parti delle prestazioni contrattuali che sarà eseguita dai singoli operatori economici aggregati secondo le modalità prescritte per i RTI.

(o in alternativa)

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera

firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
- c) le parti delle prestazioni contrattuali che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete secondo le modalità prescritte per i RTI.

A pena di irricevibilità, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dal Rappresentante legale dell'Operatore Economico, con allegata la scansione firmata digitalmente in formato pdf di un documento d'identità del sottoscrittore.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento/consorzio.

XXIII. Contenuto della “Busta telematica tecnica” – B

La **Busta telematica tecnica – B**, da far pervenire a pena di esclusione, attraverso l'apposito spazio predisposto dalla piattaforma Sardegna CAT, dovrà contenere l'offerta tecnica, sottoscritta digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione di cui al paragrafo XXII.1, a pena di esclusione.

L'offerta tecnica deve essere redatta in lingua italiana, o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta, si applica l'art. 83, comma 9, del Codice.

L'offerta tecnica, da presentare in formato digitale, con file in formato pdf non editabili e compatibili, dovrà contenere, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti:

1) DOCUMENTAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA di ciascuna macchina operatrice redatta su form intestato della Società, in lingua italiana e sottoscritta dal rappresentante legale dell'operatore singolo; dal rappresentante legale del consorzio di cui all'articolo 45, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs n. 50/2016; dal rappresentante legale del raggruppamento costituito (associazione temporanea di imprese, consorzio ordinario, GEIE di cui all'articolo 45, comma 1 e comma 2, lettere d), e) ed g), del D.Lgs n. 50/2016) ovvero da tutti i rappresentanti legali dei soggetti partecipanti al raggruppamento, in caso di associazione temporanea di imprese, consorzio ordinario, GEIE costituendo di cui all'articolo 45, comma 1 e comma 2, lettere d), e) ed g), del D.Lgs n. 50/2016, rispettando quanto segue:

- dovrà comprendere: l'oggetto e la data della gara; l'esatta denominazione del partecipante offerente (cognome, nome ovvero denominazione e ragione sociale) completa dell'indicazione del domicilio e/o della sede legale e dei relativi recapiti (telefono, fax, ecc.);

Il concorrente, ai sensi dell'art. 53, c. 5), lett. a) del D.Lgs n. 50/2016, dovrà allegare l'eventuale motivata e comprovata dichiarazione che indichi quali informazioni fornite con l'Offerta Tecnica stessa costituiscano

segreti tecnici o commerciali. In caso di presentazione di tale dichiarazione, l'Amministrazione consentirà l'accesso nella forma della sola visione delle informazioni che costituiscono segreti tecnici e commerciali ai concorrenti che lo dovessero richiedere, in presenza dei presupposti indicati nell'art. 53, comma 6 del D.Lgs n. 50/2016 previa comunicazione ai contro interessati della comunicazione della richiesta di accesso agli atti. In mancanza di presentazione della suddetta dichiarazione l'Amministrazione consentirà ai concorrenti che lo dovessero richiedere, l'accesso nella forma di estrazione di copia dell'Offerta Tecnica. In ogni caso l'accesso sarà consentito solo dopo l'aggiudicazione definitiva.

A pena di esclusione, le schede tecniche non devono contenere elementi che possano consentire una qualsiasi valutazione o considerazione di carattere economico o sui tempi di esecuzione.

Le manchevolezze dell'offerta tecnica presentata alle prescrizioni su citate saranno motivo penalizzante nella determinazione del giudizio della CG.

2) DICHIARAZIONE OFFERTA TECNICA, in formato pdf – firmata digitalmente dal legale rappresentante o da un suo procuratore, redatta preferibilmente utilizzando **l'Allegato 4**.

3) RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA (composta **a pena di esclusione** da non oltre 3 pagine in formato A4, stile Times New Roman grandezza 11 o 12) in formato pdf - firmata digitalmente dal legale rappresentante o da un suo procuratore - **del sistema di gestione satellitare proposto (di cui alla lettera D della tabella riportante i criteri di aggiudicazione dell'offerta tecnica** (paragrafo XXV.2), dalla quale dovranno emergere le caratteristiche tecniche dello stesso, con particolare riferimento a:

- monitoraggio dei diversi parametri di funzionamento dei mezzi (consumi, ore lavoro, tragitti, fermi macchina, ecc);
- reportistica, analisi e visualizzazione degli stessi.

Tale relazione sarà oggetto di specifica valutazione, come indicato al paragrafo XXV del Disciplinare di gara.

4) RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA (composta **a pena di esclusione** da non oltre 3 pagine in formato A4, stile Times New Roman grandezza 11 o 12) in formato pdf - firmata digitalmente dal legale rappresentante o da un suo procuratore – **delle caratteristiche meccaniche e di sicurezza che si offrono in miglitoria (di cui alla lettera E della tabella riportante i criteri di aggiudicazione dell'offerta tecnica** (paragrafo XXV.2), dalla quale dovranno emergere:

- le caratteristiche meccaniche migliorative rispetto ai minimi richiesti nel Capitolato tecnico (es. resistenza meccanica degli organi di movimento;
- le caratteristiche migliorative di sicurezza rispetto alle vigenti normative (es. classe di emissioni; accessori relativi alla sicurezza delle operazioni di lavoro, ecc...).

Tale relazione sarà oggetto di specifica valutazione, come indicato al paragrafo XXV del Disciplinare di gara.

XXIV. Contenuto della “Busta telematica economica” - C

Nella busta virtuale “**Offerta economica**”, nella sezione della RDO della piattaforma Sardegna CAT, deve essere allegata, **a pena di esclusione**, la seguente documentazione:

1) **DICHIARAZIONE OFFERTA ECONOMICA**, in formato pdf – firmata digitalmente, dal legale rappresentante o da un suo procuratore, redatta preferibilmente utilizzando l'**Allegato 5**, contenente:

- a) **l'indicazione del prezzo globale** che il concorrente richiede per l'esecuzione del servizio, inferiore al prezzo complessivo dell'appalto, espresso in cifre e in lettere, e il conseguente ribasso percentuale, anch'esso espresso in cifre ed in lettere, rispetto al suddetto prezzo globale dell'appalto. il prezzo offerto è comprensivo di ogni onere e spesa, al netto dell'IVA;
- b) **l'indicazione del prezzo mensile** che il concorrente richiede per il servizio di nolo a freddo di ciascuna macchina operatrice, espresso in cifre ed in lettere;
- c) **l'impegno a considerare l'offerta irrevocabile** ed impegnativa sino al 180° giorno successivo al termine ultimo previsto dal Bando per la presentazione delle offerte;
- d) **la rinuncia a chiedere la risoluzione del contratto** per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell'art. 1467 del codice civile ed alla revisione del corrispettivo.
- e) **l'impegno, limitatamente ai raggruppamenti temporanei** e consorzi ordinari costituiti e non ancora costituiti, che in caso di aggiudicazione, i concorrenti conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, indicato specificatamente e qualificato come capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti e che si conformeranno alla disciplina prevista dalle norme per i raggruppamenti temporanei; tale impegno alla costituzione può essere omesso qualora sia stato presentato unitamente alla documentazione o assorbito e integrato nelle dichiarazioni presentate con la stessa documentazione di cui alla Busta A.
- f) **l'accettazione ad eseguire l'appalto, senza riserva alcuna**, a tutte le condizioni contenute nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara, nello Schema di contratto, nel Capitolato speciale d'appalto e nel Capitolato d'oneri;
- g) **la dichiarazione di obbligarsi ad eseguire le prestazioni** oggetto del contratto di appalto secondo quanto offerto, dichiarato e proposto nella propria offerta tecnica.

Ai sensi dell'art. 95, co. 10, del Codice, **a pena di esclusione**, nella dichiarazione di cui al punto 1 l'offerente deve indicare:

- la percentuale di ribasso sul prezzo posto a base di gara che concorrerà alla determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, che è calcolata mediante la seguente operazione:

$$r = ((Pg - Po) / Pg) * 100$$

dove "r" indica la percentuale di ribasso; "Pg" l'importo dell'appalto a base d'asta; "Po" il prezzo globale offerto.

La dichiarazione di offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore e non può presentare correzioni che non siano da lui stesso confermate e sottoscritte.

Nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, nonché in caso di aggregazioni di imprese di rete, le dichiarazioni, a pena di esclusione, devono essere sottoscritte da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione di imprese o consorzio.

L'offerta economica, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da

altro soggetto avente i medesimi poteri, come risultante dalla documentazione presentata.

È fatto divieto di presentare offerte in aumento rispetto all'importo posto a base di gara ai sensi di quanto previsto dall'art. 59, comma 4, lettera e) del Codice.

È fatto divieto di presentazione di offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta propria od altrui.

Ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice non sono ammissibili le offerte plurime secondo cui ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta.

Il prezzo offerto deve essere indicato obbligatoriamente in cifre ed in lettere sia nella parte intera che nella parte decimale; l'omissione di detta prescrizione comporterà l'esclusione dell'offerente dalla gara.

Il ribasso percentuale dovrà essere espresso sia in cifre che in lettere, sia nella parte intera che nella parte decimale e dovrà essere espresso con un massimo di due decimali; qualora i decimali fossero in numero maggiore si procederà ad arrotondare per eccesso o per difetto al secondo decimale.

In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il prezzo più conveniente per la stazione appaltante.

XXV. Criteri di aggiudicazione e valutazione dell'offerta tecnica ed economica

1) Criterio di aggiudicazione

L'appalto è aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, co. 2, del Codice, secondo i criteri di valutazione sotto riportati.

Il punteggio massimo riservato alla valutazione dell'offerta tecnica ed economica è costituito da 100 punti, suddivisi tra gli **elementi di valutazione** e rispettivi **fattori ponderali** di seguito indicati, tenuto conto di quanto stabilito dalle Linee Guida ANAC n. 2 recanti "*Offerta economicamente più vantaggiosa*" adottate con delibera n° 1005 del 21/09/2016 (G.U. n° 238 del 11/10/2016) e s.m.i., aggiornate al D.lgs 19 aprile 2017, n. 56 con Delibera del Consiglio n. 424 del 2 maggio 2018.

Il Consorzio si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di un'unica offerta purché valida e congrua. Qualora ricorrano motivi di opportunità e di convenienza, si riserva inoltre di non procedere all'aggiudicazione; in tal caso, i concorrenti non potranno pretendere compensi, risarcimenti, indennizzi e rimborsi spese o altre utilità. Si precisa che tutti i calcoli saranno effettuati alla seconda cifra decimale con arrotondamento.

L'Offerta Tecnica ed Economica verrà valutata da un'apposita Commissione Giudicatrice (CG) all'uopo nominata. Ai sensi delle Linee Guida n. 5 approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1190 del 16 novembre 2016 si fa presente che:

- il numero dei membri della Commissione Giudicatrice (CG) è pari a 3 (tre);
- la nomina dei commissari avverrà dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
- la Stazione Appaltante pubblica sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente", la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice;
- la CG è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche e fornirà ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte;

- per ciò che attiene alla durata prevista per i lavori della CG, si prevede un numero di sedute pubbliche almeno pari a due;
- il Consorzio, se necessario, metterà a disposizione i mezzi tecnici necessari per consentire ai commissari di lavorare a distanza, in modo da assicurare la riservatezza delle comunicazioni.
- come ulteriormente precisato più avanti, la Commissione Giudicatrice:
 - in una o più sedute riservate, o lavorando da remoto, valuta le offerte tecniche e procede alla assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati più avanti;
 - successivamente, in seduta pubblica, dà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, quindi procede alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche e, data lettura dei ribassi espressi in lettere e delle riduzioni di ciascuna di esse, proceda alla individuazione delle offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice e indica al RUP, anche sulla base di specifiche valutazioni da effettuarsi in ulteriori sedute riservate, le offerte che, secondo quanto previsto dall'art. 97, comma 6 del Codice appaiono, sulla base di elementi specifici, potenzialmente anomale, ferma restando la facoltà del RUP di decidere al riguardo.

Il punteggio massimo riservato alla valutazione dell'offerta è costituito da 100 punti, suddivisi tra i criteri di valutazione e rispettivi fattori ponderali di seguito indicati, garantendo, in conformità a quanto indicato all'art. 95, comma 6 del Codice, il miglior rapporto qualità prezzo:

Elementi di valutazione			Fattori ponderali
TEC	Offerta tecnica	PTEC	70
ECO	Offerta economica	PECO	30
		TOTALE	100

Ad ogni concorrente verrà assegnato un punteggio massimo di 100, attribuito a discrezione insindacabile della Commissione di Gara. L'attribuzione del punteggio avverrà sommando i punteggi assegnati per la qualità del servizio descritto (massimo 70 punti) e per l'offerta economica (massimo 30 punti) secondo i criteri che seguono:

2) Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

n.	Criteri di valutazione	Punti max	Descrizione	Punti
A	Tempi di consegna	15	Minor tempo di consegna	15
			Assegnazione dei punteggi successivi per interpolazione lineare	Int. lineare
			Tempo di consegna ≥ 120 giorni dall'aggiudicazione	0
B	Tempi intervento in caso di guasto	20	Minor tempo di intervento	20
			Assegnazione dei punteggi successivi per interpolazione lineare	Int. lineare
			Tempo di intervento ≥ 48 ore	0
C	Mezzo/attrezzatura sostitutivi in caso di fermo macchina	15	Minor tempo di fermo macchina	15
			Assegnazione dei punteggi successivi per interpolazione lineare	Int. lineare
			Tempo di fermo macchina ≥ 15 giorni	0

D	Sistema di localizzazione satellitare	10	Relazione descrittiva del sistema proposto con particolare riferimento al monitoraggio dei diversi parametri di funzionamento dei mezzi (consumi, ore lavoro, tragitti, fermi macchina, allarmi sicurezza operatore), loro reportistica e modalità di analisi e visualizzazione degli stessi.	10
E	Caratteristiche meccaniche e di sicurezza	10	Relazione descrittiva delle caratteristiche meccaniche migliorative rispetto ai minimi richiesti e alle normative vigenti, con riferimento a solo titolo indicativo a: classe di emissioni; accessori relativi alla sicurezza delle operazioni di lavoro; alla resistenza meccanica degli organi di movimento, ecc.	10

Per i criteri di valutazione di cui ai punti **A**, **B** e **C** è attribuito un punteggio basato sulle formule di interpolazione lineare che si riportano di seguito.

- Il punteggio riferito al **criterio di valutazione “A”** (P_A) si ottiene mediante la formula:

$$P_{A,i} = [(120-T_i)/(120-T_{min})] \times 15$$

dove:

$P_{A,i}$ = punteggio per il parametro A, ottenuto dal concorrente i-esimo, variabile da zero a quindici;

120 = tempo di consegna massimo, pari a 120 giorni

T_i = tempo proposto dal concorrente i-esimo espresso in giorni

T_{min} = tempo minimo proposto dai partecipanti alla gara, espresso in giorni.

- Il punteggio riferito al **criterio di valutazione “B”** (P_B) si ottiene mediante la formula:

$$P_{B,i} = [(48-T_i)/(48-T_{min})] \times 20$$

dove:

$P_{B,i}$ = punteggio per il parametro B, ottenuto dal concorrente i-esimo, variabile da zero a venti;

48 = tempo di intervento massimo, pari a 48 ore

T_i = tempo proposto dal concorrente i-esimo espresso in ore

T_{min} = tempo minimo proposto dai partecipanti alla gara, espresso in ore.

- Il punteggio riferito al **criterio di valutazione “C”** (P_C) si ottiene mediante la formula:

$$P_{C,i} = [(15-T_i)/(15-T_{min})] \times 15$$

dove:

$P_{C,i}$ = punteggio per il parametro C, ottenuto dal concorrente i-esimo, variabile da zero a quindici;

15 = tempo di consegna massimo del mezzo sostitutivo, pari a 15 giorni

T_i = tempo proposto dal concorrente i-esimo espresso in giorni

T_{min} = tempo minimo proposto dai partecipanti alla gara, espresso in giorni.

Per i criteri di valutazione di cui ai punti **D** ed **E** è attribuito un **punteggio discrezionale**, ogni componente la Commissione assegnerà una valutazione che corrisponde ad un coefficiente nel range tra 0 e 1 secondo il seguente giudizio (Linee Guida ANAC n. 2 par. V, approvate dal Consiglio dell'Autorità con Del. N. 1005 del 21

settembre 2016):

ottimo	1,0	La proposta formulata risponde nel migliore dei modi alle caratteristiche richieste del servizio
più che adeguato	0,8	La proposta formulata risulta più che soddisfacente o le informazioni fornite implicano caratteristiche del servizio che garantiscono un apprezzabile valore aggiunto
adeguato	0,6	La proposta formulata risulta soddisfacente o le informazioni fornite implicano caratteristiche del servizio accettabili
parzialmente adeguato	0,4	La proposta formulata risulta appena soddisfacente o le informazioni fornite implicano caratteristiche del servizio appena accettabili
scarsamente adeguato	0,2	La proposta formulata risulta insoddisfacente o le informazioni fornite implicano caratteristiche del servizio non accettabili
inadeguato	0,0	La proposta non reca alcuna informazione, ovvero alcuna informazione comprensibile, in merito al profilo esaminato

- Il punteggio riferito al **criterio di valutazione “D”** (P_D) si ottiene mediante la formula:

$$P_{D,i} = (nC_i/3) \times 10$$

dove:

$P_{D,i}$ = punteggio per il criterio D, ottenuto dal concorrente i-esimo, variabile da zero a dieci;

C_i = coefficiente nel range tra 0 e 1, attribuito dall'i-esimo commissario.

- Il punteggio riferito al **criterio di valutazione “E”** (P_E) si ottiene mediante la formula:

$$P_{E,i} = (nC_i/3) \times 10$$

dove:

$P_{E,i}$ = punteggio per il criterio E, ottenuto dal concorrente i-esimo, variabile da zero a dieci;

C_i = coefficiente nel range tra 0 e 1, attribuito dall'i-esimo commissario.

Il punteggio assegnato a ciascuna offerta tecnica sarà ottenuto sommando per ciascuna offerta il punteggio ottenuto nei singoli criteri, secondo la seguente formula:

$$POT_i = P_{A_i} + P_{B_i} + P_{C_i} + P_{D_i} + P_{E_i}$$

Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una **soglia minima di sbarramento pari a 35 punti per il punteggio tecnico complessivo**: il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio ante-riparametrazione inferiore alla predetta soglia.

3) Criteri di valutazione dell'offerta economica

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la formula:

$$C_i = R_a / R_{max}$$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;

Ra = ribasso percentuale dell'offerta del concorrente i-esimo;

Rmax = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente;

Il punteggio assegnato a ciascuna offerta sarà ottenuto moltiplicando il Ci di ciascuna offerta per il punteggio massimo previsto per l'offerta economica (30 punti):

$$POEi = Ci \times 30$$

Dove POEi è il punteggio ottenuto dalla i-esima offerta economica.

La CG provvede quindi a calcolare il punteggio complessivo assegnato ai concorrenti, secondo la seguente formula:

$$POI = POTi + POEi$$

dove:

POI = punteggio complessivo offerta i-esima

e redige, infine, la graduatoria dei concorrenti e la consegna al RUP.

4) Ulteriori precisazioni

L'appalto sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo, derivante dalla somma dei punteggi relativi ai parametri sopra elencati (Offerta Tecnica + Offerta Economica).

Nel caso che le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà dichiarato aggiudicatario il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'Offerta Tecnica. Se anche il punteggio dell'offerta tecnica risulta uguale verrà preferita l'offerta che presenta il miglior prezzo.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

XXVI. Svolgimento delle operazioni di gara – Inversione Procedimentale

1) Apertura dei plichi e verifica delle Buste telematiche

La prima seduta pubblica avrà luogo presso l'Ufficio Appalti posto al primo piano della sede legale del Consorzio, il giorno e ora indicati nella piattaforma telematica di gara e vi potranno partecipare, unicamente da remoto (come sarà disposto anche per le successive sedute pubbliche), i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega loro conferita da suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o a giorni successivi.

Si rammenta che la gara telematica, per le modalità con cui viene gestita, consente di tracciare qualsivoglia operazione di apertura dei file contenenti offerte e documenti di gara, assicurando, in tal modo, il rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità che devono presiedere le procedure di gara pubbliche" (*ex multis Tar Abruzzo, sezione prima, sentenza n. 54 del 19 gennaio 2019*).

Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede nel giorno e alle ore che saranno

comunicati ai concorrenti attraverso la messaggistica nella piattaforma telematica di gara.

Le operazioni di verifica della Documentazione Amministrativa avranno luogo mediante la piattaforma Sardegna CAT.

La stazione appaltante, per ragioni di snellezza e accelerazione delle operazioni di gara, ai sensi dell'art. 133, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 1, comma 3, legge n. 55/2019, da ultimo modificato dall'art. 8, comma 7, legge n. 120 del 2020, si riserva la facoltà di utilizzare il dispositivo dell'inversione procedimentale, esaminando preliminarmente le offerte tecniche e quelle economico-temporali.

Pertanto, il seggio di gara procederà, nella prima seduta virtuale, utilizzando le modalità individuate da Sardegna CAT, come segue:

1. apertura a sistema di tutte le buste amministrative pervenute (busta telematica di qualifica - A) senza verificare il contenuto dei file presenti nelle predette buste;
2. attribuzione dell'esito "Ammessa ex art. 133 comma 8" a ciascuna delle buste amministrative presentate;
3. chiusura della fase di valutazione amministrativa – "congelamento valutazione buste di qualifica - A";
4. apertura a sistema di tutte le buste tecniche – B senza verificare il contenuto dei file presenti nelle predette buste, effettuando solo il controllo formale del corredo documentale con la verifica dell'effettiva presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare;
5. chiusura della seduta per la successiva consegna delle buste contenenti le offerte tecniche - B alla Commissione Giudicatrice per l'analisi e la valutazione delle stesse.
6. successivamente alle valutazioni relative alle offerte tecniche pervenute, il seggio di gara ancorché monocratico formato dal RUP e coadiuvato dalla Commissione Giudicatrice, provvederà al congelamento delle Buste tecniche – B e, in seduta pubblica, all'apertura delle Buste economiche - C.

2) Analisi delle buste telematiche contenenti le offerte tecniche "B"

La Commissione Giudicatrice procede in seduta riservata a riscontrare l'eventuale mancanza di uno o più documenti tecnici richiesti e in tal caso, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, procede ad informare il RUP, il quale dispone l'esclusione in virtù della impossibilità di attivare la procedura di soccorso istruttorio.

In una o più sedute riservate la Commissione Giudicatrice procederà all'esame e alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

Successivamente, la stessa Commissione elaborerà i punteggi "riparametrati" attribuiti alle singole offerte tecniche.

I coefficienti attribuiti a ciascun elemento e i punteggi attribuiti a ciascuna offerta, nonché la conseguente graduatoria provvisoria, sono verbalizzati.

3) Apertura delle Buste "C - Offerta Economica" e formazione della graduatoria finale

I punteggi relativi al criterio di valutazione tecnico qualitativa saranno comunicati dalla CG è comunicata mediante la messaggistica della piattaforma telematica.

Nella medesima seduta pubblica la CG procede all'apertura delle Buste "C - Offerta Economica", dando lettura dei prezzi offerti.

La CG, nel giorno e nell'ora comunicati ai concorrenti ammessi:

- constata il contenuto delle buste interne della «Offerta economica», contenenti le offerte a valutazione quantitativa vincolata;
- verifica la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne propone l'esclusione;
- verifica la correttezza formale dell'indicazione delle offerte percentuali, e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
- provvede alla lettura della misura percentuale delle offerte economiche e temporali di ciascun concorrente;
- provvede a sospendere momentaneamente la seduta al fine di procedere all'assegnazione dei coefficienti e dei punteggi alle singole offerte economiche e temporali e quindi alla somma dei punteggi relativi alle offerte tecniche con i punteggi relativi alle offerte economiche e temporali;
- provvede ad effettuare, in riapertura di seduta, il calcolo del punteggio complessivo assegnato ai concorrenti e redigere, infine, la graduatoria dei concorrenti.
- provvede ad individuare le offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, le offerte appaiano anormalmente basse.

Il Presidente della CA/seggio di gara procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9, del Codice.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, la Commissione Giudicatrice provvede a comunicare, tempestivamente le **eventuali esclusioni** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economico/temporale dall'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

In tali casi il RUP procederà alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, lett. b), del Codice.

Non saranno ammesse offerte difformi dal presente Disciplinare di Gara, pena l'esclusione.

Non saranno ammesse offerte espresse in modo indeterminato o con riferimento ad altra offerta propria o di altri.

La Stazione Appaltante, inoltre, si riserva di interrompere o annullare in qualsiasi momento la procedura di gara senza che i concorrenti possano vantare diritti o aspettative di sorta.

Le operazioni di gara si concluderanno con la proposta di aggiudicazione soggetta ad approvazione, ai sensi dell'art. 33, co. 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. dall'organo competente.

XXVII. Verifica di anomalia delle offerte

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi

specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il la CG, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della Stazione Appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3, lett. c), e 97, commi 5 e 6, del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

Ai sensi dell'articolo 97, comma 3, del Codice, sono considerate anormalmente basse le offerte in relazione alle quali, all'esito della gara, risultino attribuiti contemporaneamente:

- il punteggio relativo al prezzo sia pari o superiore ai quattro quinti del punteggio (peso o ponderazione) massimo attribuibile allo stesso elemento prezzo;
- la somma dei punteggi relativi a tutti gli elementi diversi da quello di cui al precedente punto sia pari o superiore ai quattro quinti della somma dei punteggi massimi attribuibili a tutti i predetti elementi.

Ai sensi dell'articolo 97, comma 6, secondo periodo, del Codice, la Stazione appaltante può, in relazione ad una o più offerte che, in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse, procedere alla verifica della loro congruità. La verifica avviene:

- iniziando dalla prima migliore offerta, e, qualora questa sia esclusa alla conclusione del procedimento, si procede nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non giudicata anomala in quanto adeguatamente giustificata ed alla conseguente proclamazione dell'aggiudicazione provvisoria; in presenza di due o più offerte uguali la verifica avviene contemporaneamente e, qualora sia conclusa positivamente per entrambe, si procede all'aggiudicazione provvisoria mediante sorteggio tra le stesse;
- richiedendo per iscritto le necessarie giustificazioni, indicando, se del caso, le componenti dell'offerta ritenute anormalmente basse, nonché invitando il concorrente a dare tutte le giustificazioni che ritenga utili, nell'ambito dei criteri di seguito riportati.

Le giustificazioni devono essere presentate in forma di relazione analitica e, qualora ritenuto utile dal concorrente, anche in forma di analisi dei prezzi unitari e devono riguardare:

- l'economia della procedura dei servizi prestati;
- le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per prestare i servizi;
- l'originalità dell'esecuzione dei servizi proposta dall'offerente;

- l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato a condizione che il concorrente dimostri che il predetto aiuto è stato concesso legittimamente, ai sensi dell'articolo 97, comma 7, del Codice;
- il costo del lavoro come determinato periodicamente in apposite tabelle dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale e assistenziale, dei diversi settori e delle differenti aree territoriali; in mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore più vicino a quello preso in considerazione;
- ogni altra condizione che il concorrente ritenga rilevante allo scopo e pertinente;
- i trattamenti salariali che non possono essere inferiori ai minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.

XXVIII. Verifica della documentazione amministrativa

Successivamente alla verifica dell'anomalia il seggio di gara, sulla base del DGUE presentato e delle dichiarazioni integrative ivi allegate, esaminerà la documentazione amministrativa del miglior offerente non anomalo, onde verificare:

- la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare e relativi allegati;
- che non ricorrano motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
- il possesso dei requisiti di idoneità, di capacità economico-finanziaria e tecnico professionale;

Qualora necessario, ai sensi dell'art. 83, co. 9, del Codice, la stessa Commissione attiverà la procedura relativa all'istituto del soccorso istruttorio.

Ai sensi dell'art. 85, c. 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Prima dell'aggiudicazione, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale ed economico finanziario avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, c. 13, del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

La mancata produzione del PASSOE non costituisce motivo di esclusione dalla gara. Si fa presente, tuttavia, che per procedere alla verifica dei requisiti, potrebbe essere richiesto a taluni concorrenti di procedere obbligatoriamente alla registrazione sotto pena di decadenza dei benefici ottenuti nella presente procedura di gara.

Qualora, per irregolarità non sanabili a seguito dell'attivazione del soccorso istruttorio, il concorrente esaminato verrà escluso e si procederà con l'esame della documentazione amministrativa (busta telematica di qualifica - A) dell'Operatore Economico secondo in graduatoria, senza alcuna rideterminazione dei punteggi (c.d. cristallizzazione della graduatoria).

XXIX. Cause di esclusione

Sono escluse, senza che si proceda alla verifica documentale, le offerte che presentino documenti non firmati digitalmente anche dopo di soccorso istruttorio e abbiano una data successiva ai termini perentori previsti per la presentazione dell'offerta.

Sono inoltre escluse, ove sia accertata l'impossibilità di procedere al rito del soccorso istruttorio, le offerte:

- 1) mancanti dei file prescritti e contenuti nella busta virtuale dell'Offerta Economica - C o se presenti in formato difforme dal pdf e non firmato digitalmente;
- 2) le cui dichiarazioni richieste recanti indicazioni errate, insufficienti, non pertinenti, non veritiere e/o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, circostanze o requisiti per i quali sono prodotte; oppure non sottoscritte dal soggetto competente;
- 3) il cui concorrente non dichiara il possesso di uno o più d'uno dei requisiti di partecipazione in misura sufficiente oppure non dichiara il possesso di una o più d'una delle qualificazioni rispetto a quanto prescritto;
- 4) il cui concorrente non abbia presentato la dichiarazione di impegno, rilasciata da un istituto autorizzato, a rilasciare la garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) in caso di aggiudicazione (*salvo che tale dichiarazione sia assorbita nella scheda tecnica di cui allo schema tipo 1.1 approvato con D.M. n. 123 del 2004 e fatte salve le eccezioni di cui all'art. 93, comma 8, secondo periodo, del Codice*);
- 5) il cui concorrente, da costituirsi in forma di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, non abbia prodotto l'atto di impegno di cui all'articolo 48, comma 8, del Codice,
- 6) il cui concorrente, costituito da un consorzio di cooperative, non abbia indicato i consorziati per i quale concorre; oppure che tale consorziato incorra in una delle cause di esclusione di cui alla presente lettera b);
- 7) il cui concorrente, costituito da un consorzio stabile, non abbia indicato l'elenco delle consorziate e non abbia allegato l'atto costitutivo del Consorzio ovvero copia della delibera dell'Organo di amministrazione, oppure che tale consorziato incorra in una delle cause di esclusione di cui alla presente lettera b);
- 8) mancanti dell'attestazione/ricevuta di versamento all'ANAC (si ribadisce che a comprova dell'avvenuto pagamento, gli operatori economici dovranno allegare, a pena di esclusione, copia della ricevuta di pagamento on line trasmessa via posta elettronica dall'AVCP nell'ipotesi di pagamento mediante carta di credito oppure l'originale dello scontrino rilasciato nell'ipotesi *di pagamento in uno dei punti vendita abilitati Lottomatica*);

Sono escluse, dopo l'apertura della busta telematica contenente l'Offerta Economica, le offerte:

- 9) non firmate digitalmente dal soggetto competente, o in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalizzati, dai soggetti raggruppati o consorziati;
- 10) che rechino l'indicazione di offerta pari al valore posto a base di gara, oppure in misura meno vantaggiosa per la Stazione appaltante rispetto a quanto posto a base di gara;
- 11) che contengano condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata oppure integrazioni interpretative o alternative dei metodi e dei criteri di offerta previsti dagli atti della Stazione appaltante, nonché offerte incomplete e/o parziali;

- 12) che, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti contenga indicazioni incompatibili con la condizione di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario ai sensi dell'articolo 48, del Codice.

Sono comunque escluse, a prescindere dalle specifiche previsioni che precedono, le offerte:

- 13) pervenute da concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile oppure che abbiano una reciproca commistione di soggetti con potere decisionale o di rappresentanza o titolari di prestazioni da effettuare, anche con riguardo ad un solo raggruppato o consorziato in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio, ovvero con riguardo ad un'impresa ausiliaria;
- 14) pervenute da concorrenti che si trovino in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione appaltante;
- 15) in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, espressamente previste dal presente disciplinare di gara, ancorché non indicate nel presente elenco;
- 16) in contrasto con prescrizioni legislative e regolamentari inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico.

XXX. Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto

La proposta di aggiudicazione è formulata dalla Commissione Giudicatrice in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la Commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e i documenti propedeutici ai successivi adempimenti.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui al paragrafo XXVII del presente Disciplinare, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice.

Prima dell'aggiudicazione definitiva, la Stazione Appaltante procede a:

- richiedere, ai sensi dell'art. 85, comma 5, del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto i documenti di cui all'art. 86, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4), e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. L'acquisizione dei suddetti documenti avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass;
- richiedere - laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell'offerta – i documenti necessari alla verifica di cui all'articolo 97, comma 5, lett. d) del Codice.
- verificare, ai sensi dell'art. 95, comma 10, il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui all'art. 97, comma 5, lett. d), del Codice.

La Stazione Appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1, del Codice, aggiudica l'appalto.

A decorrere dall'aggiudicazione, la Stazione Appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, lett. a), del Codice.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'articolo 32, comma 7, del Codice, solo all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente procedura.

In caso di esito negativo delle verifiche, ovvero di mancata comprova dei requisiti, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione e alla relativa segnalazione all'ANAC. In tal caso, la Stazione Appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti dell'Operatore Economico risultato secondo in graduatoria. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (D.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92, comma 3, del D.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verifichino le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.

La stipula ha luogo, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento o l'anticipazione espressamente concordati con l'aggiudicatario.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

L'aggiudicazione è inoltre subordinata:

- alla verifica del costo della manodopera come previsto dal combinato disposto degli artt. 95 co. 10, 97 co. 5 lett. d) e 23, co. 16, del Codice nonché all'accertamento della regolarità contributiva, relativamente al personale dipendente mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- all'approvazione della proposta di aggiudicazione da parte del competente organo della Stazione Appaltante.

Ai sensi dell'articolo 32, commi 6 e 7, del Codice, la proposta di aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

Ai sensi degli articoli 71 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 la Stazione Appaltante può:

- procedere in ogni momento alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale richiedendo ad uno o più concorrenti di comprovare in tutto o in parte uno o più d'uno dei predetti requisiti, salvo il caso in cui possano essere verificati d'ufficio ai sensi dell'articolo 43 del D.P.R. n. 445 del 2000, escludendo l'operatore economico per il quale i requisiti dichiarati non siano comprovati;
- revocare l'aggiudicazione, qualora accerti, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 ss.mm.ii.

Nei casi di cui all'art. 110, co. 1, del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per

l'affidamento dell'incarico o per il completamento del servizio.

Sono a carico dell'aggiudicatario le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. Saranno pertanto a carico dell'operatore economico affidatario dell'appalto tutte le spese connesse e correlate alla stipulazione del contratto.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, fornendone i giustificativi, nonché le relative modalità di pagamento.

Fatturazione elettronica: Ai sensi dell'art. 25 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 convertito con legge 23 giugno 2014, n. 89 l'aggiudicatario si obbliga a trasmettere le fatture esclusivamente in formato elettronico attraverso il sistema di interscambio (SDI) gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo il formato previsto nell'allegato A del DMEF 3 aprile 2013, n. 55. Si precisa che il Consorzio di Bonifica, Ente Pubblico Economico, non è censito tra gli Enti facenti parte della Pubblica Amministrazione e non possiede il c.d. "Codice Univoco di Destinazione". Il Codice Destinataro andrà, comunque, valorizzato con "0000000".

Le fatture dovranno riportare oltre i dati costitutivi delle fatture ordinarie, obbligatoriamente a pena di rifiuto delle stesse, il codice univoco ufficio, il CIG ed il CUP. Inoltre, dovranno riportare l'oggetto, il numero di repertorio e la data del contratto. I pagamenti saranno subordinati alla verifica del DURC (documento unico di regolarità contributiva) ed alla verifica di cui all'art. 48-bis del D.P.R. n. 302/1973.

Ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 26 ottobre 1972 n. 633, come modificato dall'art. 3 del D.L. 148/2017, convertito in L. il 04.12.2017 n. 172, il Consorzio è tenuto all'applicazione del meccanismo dello Split Payment per tutte le operazioni fatturate a partire dal 31/01/2019. Pertanto, tutte le fatture elettroniche dovranno pervenire in regime di Split Payment con l'indicazione sia della base imponibile che dell'IVA, del codice di esigibilità "S" ed il campo "Importo pagamento", se compilato, dovrà indicare il solo imponibile.

XXXI. Trattamento e comunicazione dei dati personali

Ai sensi del Regolamento UE 216/679 (GDPR), il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti degli operatori economici partecipanti al presente procedimento.

I dati comunicati saranno trattati per consentire l'accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla presente procedura di affidamento.

Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati esclusivamente per l'istruttoria dell'istanza presentata e per le formalità ad essa connesse, ovvero in casi di richiesta di accesso agli atti o di ricorso all'attività giudiziaria i dati non verranno comunicati a terzi.

XXXII. Definizione delle controversie e accesso agli atti

Qualunque controversia che dovesse insorgere fra il Consorzio di Bonifica dell'Oristanese e l'operatore economico aggiudicatario in ordine all'esecuzione del contratto, verrà demandata alla cognizione dell'Autorità Giudiziaria ed il

Foro competente sarà quello del Tribunale di Oristano. Rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Ai sensi dell'art. 53, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, il diritto di accesso è differito nelle procedure ristrette e negoziate e nelle gare informali, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, e in relazione all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime; ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, è consentito l'accesso all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, dopo la comunicazione ufficiale, da parte delle stazioni appaltanti, dei nominativi dei candidati da invitare.

XXXIII. Chiarimenti, comunicazioni e specifiche sulla piattaforma

Ai sensi dell'art. 40, comma 1, del Codice, eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del Disciplinare di gara, del Capitolato Speciale d'Appalto e degli altri documenti di gara e di progetto, potranno essere richiesti esclusivamente mediante la piattaforma Sardegna CAT ed esclusivamente nel termine di due giorni dal termine previsto per presentare offerta. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici in relazione a quesiti riguardanti la documentazione di gara. Sono viceversa ammessi chiarimenti telefonici in ordine al funzionamento della piattaforma Sardegna CAT per ciò che attiene all'accreditamento, al download dei documenti di gara, all'invio dei documenti di offerta e quant'altro.

Per istruzioni sull'utilizzo della Piattaforma si suggerisce di consultare preventivamente i manuali e le FAQ predisposti per la tipologia di utente: Imprese – Manuali disponibili in area pubblica seguendo il percorso “Servizi per le Imprese → Registrazione al portale e iscrizione al Mercato Elettronico”; FAQ – Sezione dedicata, accessibile dalla home page, nella quale sono presenti le risposte alle domande più frequenti.

Per ulteriore assistenza e supporto all'utilizzo della Piattaforma contattare il call center dedicato al numero verde **800 212036** (attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle 18:00); oppure mandare una mail all'indirizzo mocsardegna@regione.sardegna.it.

Si suggerisce agli Operatori Economici di intraprendere il processo di inserimento della documentazione di gara con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista.

L'Amministrazione Regionale non è in alcun modo responsabile e declina ogni responsabilità in caso di disservizio così come disposto dall'art 6 "*limitazioni di responsabilità e assenza di garanzie*" dell'Allegato 4 – Condizioni generali di registrazione.

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Consorzio e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate solo qualora rese mediante la piattaforma regionale di negoziazione o, in caso di malfunzionamento delle stessa, all'indirizzo pec. Eventuali modifiche dell'indirizzo pec o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio di Segreteria Tecnica esclusivamente per via telematica; diversamente il Consorzio declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

La Piattaforma Telematica utilizzata per la presente procedura è stata realizzata nel rispetto di quanto disposto dall'art. 58 del Codice dei Contratti, nonché in conformità del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii. (di seguito, il "Codice dell'Amministrazione Digitale" o "CAD"), del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. (di seguito, il "Codice Privacy") e, comunque, nel rispetto dei principi di economicità, di efficacia, di tempestività, di correttezza, di libera concorrenza, di parità di trattamento, di non discriminazione, di trasparenza e di proporzionalità. Le soluzioni tecniche e le procedure di funzionamento della Piattaforma Telematica assicurano, pertanto, il rispetto dei principi sopra richiamati, nonché le disposizioni relative alla disciplina comunitaria sulle firme elettroniche (Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno, che abroga la direttiva 1999/93/CE "Relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche"), così come recepite dalla legislazione nazionale e dai relativi regolamenti attuativi.

La Piattaforma Telematica assicura la segretezza delle offerte, impedisce di operare variazioni o integrazione sui documenti d'offerta inviati, garantisce l'attestazione ed il tracciamento di ogni operazione compiuta su di essa e l'inalterabilità delle registrazioni di sistema (c.d. log di sistema), quali rappresentazioni informatiche degli atti e delle operazioni compiute, valide e rilevanti ai sensi di legge. Ogni operazione effettuata attraverso la Piattaforma Telematica:

- a. è memorizzata nelle registrazioni del relativo sistema informatico, quale strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni attività e/o azione compiuta;
- b. si intende compiuta nell'ora e nel giorno risultante dalle registrazioni nel relativo sistema informatico.

Il tempo della Piattaforma Telematica è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso la Piattaforma Telematica medesima e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni schermata della Piattaforma Telematica. Il tempo della Piattaforma Telematica è sincronizzato sull'ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591.

Le registrazioni di sistema (cd. log di sistema) inerenti ai collegamenti effettuati alla Piattaforma Telematica e alle correlate operazioni eseguite nell'ambito della partecipazione alla presente procedura sono conservate nel relativo sistema informatico e fanno piena prova nei confronti degli utenti della Piattaforma Telematica. Tali log di sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgati a terzi, salvo ordine del Giudice e delle Autorità competenti ai controlli o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti ai sensi dell'articolo 53 del Codice.

Le registrazioni sono effettuate ed archiviate, anche digitalmente, in conformità di quanto previsto dall'articolo 43 del CAD e, in generale, dalla normativa vigente in materia di conservazione ed archiviazione dei documenti informatici.

Gli operatori economici, con la partecipazione alla procedura, accettano e riconoscono che tali registrazioni costituiscono piena prova dei fatti e delle circostanze da queste rappresentate con riferimento alle operazioni effettuate. La partecipazione alla presente procedura di scelta del contraente svolta in modalità telematica è aperta, previa identificazione, a tutti gli operatori interessati in possesso della dotazione informatica indicata nel documento presente sul Portale SARDEGNACAT, relativo ai Requisiti minimi HW e SW".



È altresì obbligatorio il possesso – da parte del legale rappresentante del soggetto che intenda partecipare – di un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (già DigitPA), generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, co. 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. e del CAD.

Sono ammessi certificati di firma digitale rilasciati da certificatori operanti in base ad una licenza od autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione Europea ed in possesso dei requisiti previsti dalla Direttiva 1993/93/CE. Per ciascun documento sottoscritto digitalmente il certificato di firma digitale deve essere valido, a pena di esclusione, alla data di caricamento del documento stesso nella Piattaforma Telematica.

Si precisa che per la generazione e la verifica della firma digitale si deve utilizzare il metodo di sottoscrizione con l'algoritmo corrispondente alla funzione SHA – 256, così come previsto dalla Deliberazione del Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione n. 45 del 21 maggio 2009 e dal D.P.C.M. del 22 febbraio 2013.

Qualora i concorrenti avessero la necessità di caricare più file all'interno di una cartella compressa (es. “.zip”) è obbligatorio firmare digitalmente ciascun file contenuto nella medesima cartella.

Il Consorzio si riserva di interrompere o sospendere il procedimento avviato, per sopraggiunte ragioni, senza che i soggetti possano vantare alcuna pretesa e/o di avviare la procedura anche in presenza di una sola offerta.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dott. Agr. Serafino A. Meloni